

Notiziario
della
Conferenza
Episcopale
Italiana

Anno 48
N. 2 Marzo 2014



Sommario

Anno 48 - Numero 2

31 marzo 2014

**LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALLE FAMIGLIE** pag. 57

**LINEE GUIDA PER I CASI DI ABUSO SESSUALE
NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE
DI CHIERICI** » 59

**LETTERA AI CONFRATELLI VESCOVI
DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL
SERVIZIO DELLA CARITÀ E LA SALUTE** » 89

**Commissione Episcopale
per il clero e la vita consacrata
L'ORDO VIRGINUM NELLA CHIESA IN ITALIA
Nota pastorale** » 92

**PRIMO ANNIVERSARIO
DELL'ELEZIONE DI PAPA FRANCESCO
(13 marzo 2014)** » 114

**MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
PER LA 90ª GIORNATA PER L'UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE
(4 maggio 2014)** » 116

**CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
Roma, 24-26 marzo 2014**
– Comunicato finale » 119
– Calendario delle attività degli organi
collegiali della CEI
per l'anno pastorale 2014-2015 » 126

**NOMINA DI S.E. MONS. NUNZIO GALANTINO
A SEGRETARIO GENERALE DELLA CEI** » 127

NOMINE » 129

Lettera del Santo Padre Francesco alle famiglie

Care famiglie,

mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un evento che, come è noto, si svolgerà nel prossimo mese di ottobre in Vaticano. Si tratta dell'Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere sul tema "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione". Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando anche le nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia.

Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici delle Chiese particolari del mondo intero, che partecipano attivamente alla sua preparazione con suggerimenti concreti e con l'apporto indispensabile della preghiera. Il sostegno della preghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente da parte vostra, care famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a voi, alla vostra vocazione e missione nella Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, dell'educazione dei figli, e al ruolo delle famiglie nella missione della Chiesa. Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito. Come sapete, questa Assemblea sinodale straordinaria sarà seguita un anno dopo da quella ordinaria, che porterà avanti lo stesso tema della famiglia. E, in tale contesto, nel settembre 2015 si terrà anche l'Incontro Mondiale delle Famiglie a Philadelphia. Preghiamo dunque tutti insieme perché, attraverso questi eventi, la

Chiesa compia un vero cammino di discernimento e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le famiglie ad affrontare le sfide attuali con la luce e la forza che vengono dal Vangelo.

Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si celebra la festa della Presentazione di Gesù al tempio. L'evangelista Luca narra che la Madonna e san Giuseppe, secondo la Legge di Mosè, portarono il Bambino al tempio per offrirlo al Signore, e che due anziani, Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo, andarono loro incontro e riconobbero in Gesù il Messia (cfr *Lc* 2,22-38). Simeone lo prese tra le braccia e ringraziò Dio perché finalmente aveva "visto" la salvezza; Anna, malgrado l'età avanzata, trovò nuovo vigore e si mise a parlare a tutti del Bambino. È un'immagine bella: due giovani genitori e due persone anziane, radunati da Gesù. Davvero Gesù fa incontrare e unisce le generazioni! Egli è la fonte inesauribile di quell'amore che vince ogni chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza. Nel vostro cammino familiare, voi condividete tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà... Tuttavia, se manca l'amore manca la gioia, e l'amore autentico ce lo dona Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina la nostra strada; ci dà il Pane di vita, che sostiene la fatica quotidiana del nostro cammino.

Care famiglie, la vostra preghiera per il Sinodo dei Vescovi sarà un tesoro prezioso che arricchirà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi chiedo di pregare anche per me, perché possa servire il Popolo di Dio nella verità e nella carità. La protezione della Beata Vergine Maria e di san Giuseppe accompagni sempre tutti voi e vi aiuti a camminare uniti nell'amore e nel servizio reciproco. Di cuore invoco su ogni famiglia la benedizione del Signore.

Dal Vaticano, 2 Febbraio 2014
Festa della Presentazione del Signore

FRANCESCO

Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici

Con lettera circolare del 3 maggio 2011 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha fornito alcune indicazioni per i casi di abusi sessuali perpetrati da chierici ai danni di minori e invitato le Conferenze Episcopali a predisporre su questa base, entro maggio 2012, delle proprie Linee guida che tenessero “in considerazione le situazioni concrete delle giurisdizioni appartenenti alla Conferenza Episcopale”.

Facendo seguito a tali indicazioni è stato predisposto un testo di Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana, la cui prima bozza è stata presentata e discussa nel corso del Consiglio Episcopale Permanente del 26-29 settembre 2011; successivamente, tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito, è stato preparato il testo delle Linee guida che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 gennaio 2012, con la successiva presentazione all’Assemblea Generale del 21-25 maggio 2012. Questo testo – che non presenta carattere giuridicamente vincolante e quindi non necessita della recognitio della Santa Sede – è stato trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede con lettera del 27 maggio 2012.

Con successiva comunicazione del 7 maggio 2013, la stessa Congregazione ha trasmesso alla Conferenza Episcopale Italiana alcune osservazioni e suggerimenti circa il testo delle Linee guida predisposto dalla Conferenza.

Recependo tali indicazioni e suggerimenti, la Conferenza Episcopale Italiana ha provveduto a rivedere le disposizioni del testo originario e a riformulare i periodi segnalati così come richiesto; il testo risultante da tale revisione è stato approvato dal Consiglio Permanente del 27-29 gennaio 2014 e quindi trasmesso alla Congregazione con comunicazione del 13 febbraio 2014.

SOMMARIO

Premessa

I. Profili canonistici

II. Profili penalistici e rapporti con l'autorità civile

III. Il servizio della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana

Allegati

PREMESSA

Il triste e grave fenomeno degli abusi sessuali nei confronti di minori da parte di chierici sollecita un rinnovato impegno da parte della comunità ecclesiale, chiamata ad affrontare la questione con spirito di giustizia, in conformità alle presenti Linee guida.

In quest'ottica, assume importanza fondamentale anzitutto la protezione dei minori, la premura verso le vittime degli abusi e la formazione dei futuri sacerdoti e religiosi.

Il Vescovo che riceve la denuncia di un abuso deve essere sempre disponibile ad ascoltare la vittima e i suoi familiari, assicurando ogni cura nel trattare il caso secondo giustizia e impegnandosi a offrire sostegno spirituale e psicologico, nel rispetto della libertà della vittima di intraprendere le iniziative giudiziarie che riterrà più opportune.

Una speciale cura deve essere posta nel discernimento vocazionale dei candidati al ministero ordinato e delle persone consacrate, nell'iter di preparazione al diaconato e al presbiterato. Piena osservanza deve essere assicurata alle previsioni contenute nel *Decreto generale circa la ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose* della Conferenza Episcopale Italiana (27 marzo 1999), riservando una rigorosa attenzione allo scambio d'informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

Il Vescovo tratterà i suoi sacerdoti come un padre e un fratello, curandone la formazione permanente e facendo in modo che essi apprezzino e rispettino la castità e il celibato e approfondiscano la conoscenza della dottrina della Chiesa sull'argomento.

In linea con quanto richiesto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* del 3 maggio 2011, il presente testo è diretto a facilitare la corretta applicazione della normativa canonica vigente in materia nonché a favorire un corretto inquadramento della problematica in relazione all'ordinamento dello Stato¹.

¹ V. allegati.

I. PROFILI CANONISTICI

1. *Notizie di condotte illecite e giudizio di verosimiglianza*

Quando il Vescovo abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve innanzitutto procedere ad espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui al can. 1717 del codice di diritto canonico² [di seguito CIC] relativi alla verifica della verosimiglianza della *notitia criminis*, affidando il relativo incarico, qualora fosse ritenuto giusto ed opportuno, a persona idonea di provata prudenza ed esperienza e curando di tutelare al meglio la riservatezza di tutte le persone coinvolte.

Restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.

Durante tale fase spetta al prudente discernimento del Vescovo la scelta di informare o meno il chierico delle accuse e di adottare eventuali provvedimenti nei suoi confronti affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi ipotizzati si ripetano, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria³.

Qualora, espletati i summenzionati incombeni preliminari e stimata positivamente la verosimiglianza della *notitia criminis*, l'indagine previa appaia «assolutamente superflua», il Vescovo potrà deferire il chierico direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede per le determinazioni del caso (cf. can. 1717, § 1 CIC; art. 17 *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*).

Nel caso in cui invece escluda motivatamente la verosimiglianza della notizia di delitto, il Vescovo potrà emettere un decreto di archiviazione conservando nel suo archivio segreto documentazione idonea a consentirgli di attestare, ove risultasse necessario, l'attività svolta e i motivi della decisione.

² Can. 1717 - § 1. Quoties Ordinarius *notitiam*, saltem *verisimilem*, habeat de delicto [...].

³ Nella *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali* si legge: «In realtà, al Vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che egli è sollecitato a esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del Vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico».

2. *Indagine previa*

Nel caso in cui, constatata la non manifesta infondatezza della *notitia criminis*, il Vescovo proceda allo svolgimento dell'indagine previa, dovrà essere osservato il disposto di cui al can. 1717 CIC. In particolare, qualora il Vescovo non ritenga di dovervi procedere personalmente, nomini a tal fine un presbitero investigatore esperto in materia processuale e prudente nel discernimento, nonché un presbitero con funzioni di Notaio. L'indagine dovrà ricostruire: i fatti della condotta delittuosa, il numero e il tempo degli atti delittuosi, le generalità e l'età delle vittime, il danno arrecato, l'eventuale commistione con il foro sacramentale, gli eventuali altri delitti connessi, quantunque non "*graviora*". Nel corso dell'indagine potranno essere raccolti documenti, testimonianze e informazioni, anche rogando il Vescovo di altre diocesi ove l'indagato abbia dimorato; salvaguardata la fama attuale dell'accusato, dovranno essere ascoltati la/e vittima/e e raccolti tutti i documenti e provvedimenti dell'autorità civile, ove sussistenti; per quanto possibile, si dovrà trattare la questione del danno *ex bono et aequo* ex can. 1718, § 4 CIC.

A meno di gravi ragioni in senso contrario, il chierico accusato sia informato delle accuse e abbia l'opportunità di rispondere alle medesime.

Durante l'indagine previa il Vescovo ha il diritto di adottare, ove lo ritenga necessario affinché si eviti il rischio che i fatti delittuosi si ripetano, provvedimenti nei confronti del chierico accusato ex art. 19 delle *Normae de delictis reservatis*, ferma restando la presunzione di innocenza fino a prova contraria. A tal fine, il semplice trasferimento del chierico risulta generalmente inadeguato, ove non comporti anche una sostanziale modifica del tipo di incarico.

I provvedimenti eventualmente adottati, venendo meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano *ipso iure* al termine del processo penale⁴.

I provvedimenti andranno presi ricercando per quanto possibile la cooperazione del chierico interessato, ma senza detrimento della loro efficacia⁵; in ogni caso, l'adozione dei provvedimenti non potrà essere subordinata al consenso del chierico⁶.

⁴ Cf. can. 1722 CIC.

⁵ Escludendo il pericolo di reiterazione dei fatti addebitati, simili provvedimenti possono produrre effetti favorevoli anche rispetto allo stesso chierico interessato, assumendo rilievo circa l'adozione di eventuali misure cautelari da parte dell'autorità giudiziaria statale. Si rammenti, in proposito, che per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale l'art. 275, co. 4, codice di procedura penale, prevede di regola l'applicazione della custodia cautelare in carcere, «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

⁶ Cf. can. 1722 CIC.

Specie ove l'addebito delle condotte in oggetto non sia notorio, dovrà essere adottata ogni idonea cautela intesa a evitare che quei provvedimenti pongano in pericolo la buona fama del chierico. I provvedimenti assunti potranno essere resi pubblici qualora sussistano valide ragioni. Delle attività svolte durante l'indagine previa dovrà essere conservata una completa documentazione, ai sensi del can. 1719 CIC. Terminata l'indagine il Vescovo la renderà nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede in base al disposto dell'art. 16 delle *Normae de delictis reservatis*, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.

3. Procedura a seguito dell'indagine previa

Di norma i *delicta graviora* devono essere perseguiti «per via giudiziale» (art. 21, § 1, delle *Normae de delictis reservatis*).

Agli Ordinari è affidato, salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di avocare a sé la causa ex art. 16 delle *Normae de delictis reservatis*, il primo grado del processo penale, da compiere secondo le indicazioni del predetto Dicastero, il quale costituisce in ogni caso il Tribunale di seconda istanza. Appare opportuno assicurare in ogni diocesi la presenza di chierici, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, che possano eventualmente essere chiamati a far parte di un Collegio giudicante. Salvo dispensa della Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti i soggetti indicati devono essere sacerdoti provvisti di dottorato in diritto canonico.

Nel caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede disponga di procedere per decreto extragiudiziale⁷, il Vescovo dovrà nondimeno garantire in modo pieno al chierico accusato l'esercizio del diritto fondamentale alla difesa⁸.

Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissione dallo stato clericale.

Le pene perpetue non possono essere inflitte o dichiarate attraverso decreto extragiudiziale (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia previamente autorizzato in tal senso l'Autorità ecclesiastica incaricata tramite mandato *ex*

⁷ Cf. art. 21 *Normae de delictis reservatis*.

⁸ Cf. can. 1720 CIC.

art. 21, § 2, n. 1 delle *Normae de delictis reservatis*. In mancanza del predetto mandato, il Vescovo dovrà a tal fine rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che potrà anche far uso del potere di deferimento della decisione al Sommo Pontefice, secondo la previsione dell'art. 21, § 2, n. 2 delle *Normae de delictis reservatis*.

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha anche la facoltà di portare direttamente davanti al Santo Padre i casi più gravi per la dimissione *ex officio*.

È opportuno che una documentazione del caso rimanga nell'archivio segreto della Curia (cf. cann. 489, 490, § 1 e 1719 CIC).

In ogni momento delle procedure disciplinari o penali sarà assicurato al chierico un giusto sostentamento, nonché la possibilità di esercitare il fondamentale diritto alla difesa.

Il chierico riconosciuto colpevole potrà attuare un percorso impegnativo di responsabilizzazione e di serio rinnovamento della sua vita, anche attraverso adeguati percorsi terapeutico-riabilitativi e la disponibilità a condotte riparative.

II. PROFILI PENALISTICI E RAPPORTI CON L'AUTORITÀ CIVILE

4. *Autonomia del procedimento canonico*

Il procedimento canonico per gli illeciti in oggetto è autonomo da quello che si svolga per i medesimi illeciti secondo il diritto dello Stato.

Di conseguenza, il Vescovo, da un lato, non può far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale onde esimersi da una propria valutazione e/o per far valere presunzioni ai fini del procedimento canonico. Dall'altro lato, anche se non risulti in atto un procedimento penale nel diritto dello Stato (ricomprendendosi in esso anche la fase delle indagini preliminari), dovrà ugualmente procedere senza ritardo secondo quanto previsto al numero 1 delle presenti Linee guida, ove abbia avuto notizia di possibili abusi, al giudizio di verosimiglianza e, se necessario, all'indagine previa e all'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari.

5. *Cooperazione con l'autorità civile*

Nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile.

I Vescovi sono esonerati dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero (cfr. artt. 200 e 256 del codice di procedura penale; artt. 2, comma 1, e 4, comma 4, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede [L. 25 marzo 1985, n. 121]).

Eventuali informazioni o atti concernenti un procedimento giudiziario canonico possono essere richiesti dall'autorità giudiziaria dello Stato, ma non possono costituire oggetto di un ordine di esibizione o di sequestro.

Rimane ferma l'inviolabilità dell'archivio segreto del Vescovo previsto dal can. 489 CIC, e devono ritenersi sottratti a ordine di esibizione o a sequestro anche registri e archivi comunque istituiti ai sensi del CIC, salva sempre la comunicazione volontaria di singole informazioni.

Nell'ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l'obbligo giuridico – salvo il dovere morale di contribuire al bene comune – di denunciare all'autorità giudiziaria statale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida. L'affermazione

presente nella *Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali* e poi ripresa nella Lettera circolare della stessa Congregazione del 3 maggio 2011, secondo la quale «va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale», deve essere intesa in linea con quanto previsto dal diritto italiano.

La presentazione della denuncia in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di sporgerla innanzi alla competente Autorità giudiziaria civile. Qualora il denunciante dovesse decidere di sporgere denuncia in sede civile, la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornirgli tutto l'aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime.

III. IL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

6. Nel quadro normativo brevemente richiamato, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, la procedura relativa ai singoli casi spetta di regola all'Ordinario del luogo ove i fatti stessi sono stati commessi.

Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali abusi sussiste in capo alla Santa Sede o alla Conferenza Episcopale Italiana.

La Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana assicura la sua disponibilità per ogni esigenza che sarà rappresentata, in spirito di servizio alle Chiese che sono in Italia e di condivisa sollecitudine per il bene comune.

Il presente testo è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27-29 gennaio 2014.

ALLEGATI

- I. *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* (21 maggio 2010)

- II. *Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* (3 maggio 2011)

- III. *Codice di diritto canonico* [canoni citati]

- IV. *Accordo del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede* (L. 25 marzo 1985, n. 121) [articoli citati]

- V. *Codice di procedura penale* [articoli citati]

NORMAE DE DELICTIS
CONGREGATIONI PRO DOCTRINA FIDEI RESERVATIS
SEU NORMAE DE DELICTIS CONTRA FIDEM
NECNON DE GRAVIORIBUS DELICTIS
21 maggio 2010

Parte Prima
NORME SOSTANZIALI

Art. 1

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell'art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine*.

§ 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

Art. 2

§ 1. I delitti contro la fede, di cui all'art. 1, sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all'Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica *latae sententiae* e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 3

§ 1. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto

Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

- 2° l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;
- 3° la simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
- 4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale.

§ 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

Art. 4

§ 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

- 1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
- 2° l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;
- 3° la simulazione dell'assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
- 4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
- 5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulga-

zione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:

- 1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica;
- 2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
- 3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

Art. 6

§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

- 1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
- 2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

Art. 7

§ 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent'anni.

§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

Parte Seconda
NORME PROCEDURALI

TITOLO I
Costituzione e competenza del Tribunale

Art. 8

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§ 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.

§ 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all'approvazione del Sommo Pontefice.

Art. 9

§ 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l'ufficio il Segretario della Congregazione.

§ 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

Art. 10

È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l'ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

Art. 11

Per presentare e sostenere l'accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

Art. 12

Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

Art. 13

Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

Art. 14

Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

Art. 15

Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

Art. 16

Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l'indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

Art. 17

Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l'indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all'Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

Art. 18

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l'art. 16.

Art. 19

Fermo restando il diritto dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza

del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

Art. 20

Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:

1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;

2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

TITOLO II L'ordine giudiziario

Art. 21

§ 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.

§ 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:

1° nei singoli casi, d'ufficio o su istanza dell'Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l'intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;

2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

Art. 22

Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

Art. 23

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un'accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 24

§ 1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.

§ 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.

§ 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

Art. 25

Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

Art. 26

§ 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

Art. 27

Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*.

Art. 28

La cosa passa in giudicato:

1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

2° se l'appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;

3° se, in grado di appello, l'istanza andò perentoria o si rinunciò ad essa;

4° se fu emessa una sentenza a norma dell'art. 20.

Art. 29

§ 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.

§ 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall'Ordinario o dal Gerarca della causa.

Art. 30

§ 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

§ 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

Art. 31

In queste cause, insieme alle prescrizioni di questa norma, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell'uno e dell'altro Codice.

LETTERA CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI
NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO
DEI CASI DI ABUSO SESSUALE
NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

3 maggio 2011

Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c'è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l'istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all'applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

I. Aspetti generali

a) Le vittime dell'abuso sessuale

La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua *Lettera Pastorale ai Cattolici d'Irlanda* (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

b) La protezione dei minori

In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare «ambienti sicuri» per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell'abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell'impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi

Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c'è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, *Discorso ai Cardinali Americani*, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell'Esortazione Apostolica *Pastores dabo vobis*, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull'argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva *Ratio institutionis sacerdotalis* di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.

Inoltre, una diligenza particolare dev'essere riservata al doveroso scambio d'informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

d) L'accompagnamento dei sacerdoti

1. Il Vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il Vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l'importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori.

2. I Vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti.

3. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il Vescovo può cautelativamente limitarne l'esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

e) La cooperazione con le autorità civili

L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST]*, con il quale l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell'elenco dei *delicta graviora* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del *motu proprio* vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.

Nel 2003, l'allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i *delicta graviora*, fra cui l'uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione *ex officio* nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del *motu proprio* approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell'acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.

La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l'accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un'indagine preliminare secondo il can. 1717 *CIC*, il can. 1468 *CCEO* e l'art. 16 *SST*.

Se l'accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o

al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l'imposizione di una pena perpetua, come la *dimissio* dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 *CIC*) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l'eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (*SST* Art. 21, § 2).

Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la *dimissio* dallo stato clericale.

In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa *pro bono Ecclesiae* la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.

L'indagine preliminare e l'intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.

A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine preliminare.

Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 *CIC* e dal can. 1473 *CCEO* debbano essere imposte. Secondo l'art. 19 *SST*, ciò deve essere fatto una volta iniziata l'indagine preliminare.

Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l'approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest'ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il *CIC / CCEO* nonché con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la *recognitio* ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:

- a) il concetto di «abuso sessuale su minori» deve coincidere con la definizione del *motu proprio* SST art. 6 («il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni»), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
- b) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l'abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art. 24);
- c) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
- d) l'indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della *privacy* e della buona fama delle persone;
- e) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l'opportunità di rispondere alle medesime;
- f) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la *potestas regiminis* dei singoli vescovi;
- g) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
- h) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
- i) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

CONCLUSIONE

Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene

in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all'interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

William Cardinale Levada
Prefetto

✠ Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario

Can. 489

§ 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.

§ 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

Can. 490

§ 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto.

§ 2. Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.

§ 3. Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto.

Can. 1342

§ 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.

§ 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.

§ 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

Can. 1425

§ 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:

1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi, b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.

2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.

§ 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.

§ 3. Il Vicario giudiziale chiama i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.

§ 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.

§ 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

Can. 1717

§ 1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§ 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§ 3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

Can. 1719

Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia.

Can. 1720

Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:

1° rende note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;

2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;

3° se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

Can. 1722

L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO 1984,
CHE APPORTA MODIFICAZIONI
AL CONCORDATO LATERANENSE DELL'11 FEBBRAIO 1929,
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE
(L. 25 MARZO 1985, N. 121)

Art. 2

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

Art. 4

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Art. 200 (*Segreto professionale*)

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Art. 256 (*Dovere di esibizione e segreti*)

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.

Lettera ai Confratelli Vescovi della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute

La carità farmaco contro l'acquiescenza e l'apatia spirituale

Caro Confratello,

come Vescovi della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute della nostra Conferenza Episcopale Italiana, pensiamo che questa Quaresima sia un tempo particolarmente propizio per accogliere l'invito di Papa Francesco alla conversione da un approccio di cristianesimo autoreferenziale a una visione decisamente missionaria. Ce ne offre l'opportunità lui stesso con il suo messaggio che rilancia l'espressione dell'Apostolo ai cristiani di Corinto: "Da ricco che era, [Gesù Cristo] si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà" (2Cor 8,9). Il Santo Padre ci aiuta a riconoscere in questa logica la via di una salvezza che "non viene fatta cadere dall'alto", ma ci è donata proprio da un amore di compassione, di tenerezza, di misericordia.

Riteniamo che sia utile collocare questo appello del Papa nel contesto del suo magistero, che riluce dalla Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, con la sua forte condanna dell'accidia e dell'indifferenza di fronte al grido dei poveri, ascoltando invece anche quello che giunge da altri popoli, poiché nella visione biblica unica è la famiglia umana (cfr *Gal* 3,28). A motivo dell'amore di Cristo che ci avvolge (cfr 2Cor 5,14) non possiamo assumere soltanto le gioie e le speranze, ma anche le angosce e le tristezze della nostra gente (cfr *GS* 1). Lo facciamo considerando il particolare momento sociale, politico ed economico che stiamo attraversando. La crisi è un invito per noi credenti a rivedere stili di vita e di condotta, un'occasione per valutare le nostre stesse strutture e progredire verso una migliore risposta al mandato di Cristo.

Condividiamo con voi alcune riflessioni e offriamo qualche suggerimento sui due settori che ci sono stati affidati, in modo che si possa operare più incisivamente con i Direttori dei rispettivi Uffici Diocesani.

a. Carità. "Ad imitazione del nostro Maestro – scrive Papa Francesco – noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a

toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle”. È l’invito a guardare allo stile di Cristo, quasi cartina di tornasole dell’autenticità delle nostre comunità (parrocchiali, vicariali e diocesane) come di ogni cammino formativo alla fede. Quindi in questa Quaresima proponiamo di rilanciare le Caritas parrocchiali e diocesane (cfr *Intima Ecclesiae natura* 9) e la collaborazione con tutti gli operatori pastorali (catechisti, animatori della liturgia e della pastorale giovanile, familiare, ecc...). Il Messaggio del Papa, inoltre, sarà base per un incontro formativo per gli operatori della Caritas, mettendo in luce come l’amore cristiano cerchi di portare sollievo non solo materiale ma anche morale e spirituale.

Papa Francesco osserva inoltre che “quanto più un carisma volgerà il suo sguardo al cuore del Vangelo, tanto più il suo esercizio sarà ecclesiale. È nella comunione, anche se costa fatica, che un carisma si rivela autenticamente e misteriosamente fecondo” (EG 130). I vari richiami dottrinali e le disposizioni del Motu Proprio *Intima Ecclesiae natura* richiedono il coinvolgimento del Vescovo nelle iniziative socio-assistenziali locali e favoriscono il consolidamento o l’avvio di una Consulta diocesana.

b. Salute. Gesù ha mandato i suoi discepoli “a guarire” (cfr Mt 10,8). Oggi sembra che gli sviluppi della società siano tali che il settore della salute riguardi soltanto la responsabilità dell’amministrazione pubblica. In realtà la nostra vocazione cristiana ci impegna a sollecitare le istanze governative a provvedere al bene integrale di quanti abitano un territorio, ma anche a essere pronti a venire incontro a ogni deficienza per amore ai fratelli e alle sorelle, stare al loro fianco nella prova a causa della fragilità, sia per un male psichico o fisico, sia per smarrimento o per malattia o affievolimento delle condizioni di salute, anche davanti alla drammatica prospettiva di un male inguaribile. La Quaresima ci incoraggia a questa fraternità attiva, per portare una luce e una speranza di vita vera che solo Cristo sa dare. Desideriamo incoraggiare le visite ai malati, l’attivazione anche del volontariato come di una bella prossimità verso tutti.

Lo spirito cristiano ha poi fatto sorgere istituzioni “cattoliche” di servizio alla salute. I Vescovi, per quel principio di ecclesialità a cui anche Papa Francesco si riferisce (cfr EG 30; 130), possono cogliere l’esortazione del Santo Padre per sviluppare una proficua collaborazione.

Infine, lo spirito del digiuno quaresimale, rinuncia effettiva, è ancora un più caldo invito a saper rivedere stili di vita che pongono a rischio la salute e possono trascinare a dipendenze dannose per il bene delle persone e gravose per la società, alla quale invece siamo chiamati a dare un contributo positivo.

Per tutti, la carità rimane farmaco contro l'acquiescenza e l'apatia dell'indifferenza, l'antidoto rispetto alla sterilità di una vita chiusa nell'angusto perimetro di chi presume di non aver bisogno dell'altro e che non debba dare nulla agli altri. Il cammino che il Papa ci propone spinge ad affrontare con serietà e impegno anche rinunce concrete "al fine di aiutare altri con la nostra povertà. La vera povertà duole: non sarebbe valida una spoliazione senza questa dimensione penitenziale". Con questo sguardo intendiamo entrare insieme in questo tempo di Quaresima, per testimoniare a tutti, come scrive Papa Francesco, "il messaggio evangelico, che si riassume nell'annuncio dell'amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona".

Roma, 5 marzo 2014

LA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER IL SERVIZIO DELLA CARITÀ E LA SALUTE

Commissione Episcopale
per il clero e la vita consacrata
L'ORDO VIRGINUM
NELLA CHIESA IN ITALIA
Nota pastorale

INTRODUZIONE

La gratitudine per i doni di Dio e la responsabilità del discernimento, perché tutti i carismi siano riconosciuti e apprezzati per l'edificazione della comunità cristiana, impegna i Vescovi a considerare con attenzione tutte le vocazioni.

Tra queste, la verginità consacrata, nella pluralità delle sue forme, è stata una grazia di santificazione per molte donne fin dagli inizi della storia della Chiesa e un segno del primato del regno di Dio per la Chiesa e per il mondo.

Nella stagione post-conciliare è rifulsita la forma di consacrazione dell'*Ordo Virginum*, che ha radici molto antiche, ma presenta anche concreti tratti inediti. Le donne che hanno riconosciuto in questa particolare forma di vita la loro vocazione, come pure i Vescovi che hanno accolto e promosso questo carisma, avvertono la necessità di orientamenti e indicazioni per elaborare criteri comuni e attivare prassi condivise di discernimento, di formazione e di cura pastorale delle donne consacrate nell'*Ordine delle Vergini*.

Per questo motivo la Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata della Conferenza Episcopale Italiana offre il contributo di questa Nota pastorale.

La storia di un carisma e i frutti di santità che ne derivano si possono conoscere solo nei tempi lunghi e nella docilità allo Spirito di Dio. Le presenti indicazioni pastorali hanno lo scopo di offrire punti di riferimento per orientare scelte concordi nelle Chiese particolari che vivono in Italia, in attuazione della normativa ecclesiastica vigente.

La Nota pastorale vuole esprimere anche un'attenzione incoraggiante e una concreta aspettativa.

L'attenzione incoraggiante è rivolta alle vergini consacrate nel rispettivo *Ordo*, perché perseverando nel santo proposito rivelino la fecondità del loro carisma, l'incisività della presenza per la missione della Chiesa, la ricchezza del contributo offerto alle comunità cristiane in cui sono inserite.

L'aspettativa è che il trascorrere del tempo, il diffondersi dell'*Ordo Virginum* nella Chiesa in Italia, la santità delle vergini consacrate e la loro capacità di riflettere sull'esperienza e di comunicarne i frutti consentano di portare a più compiuta maturità i percorsi formativi, lo stile di presenza nella Chiesa, le forme della missione, i tratti della spiritualità delle vergini consacrate.

Roma, 25 marzo 2014

Solennità dell'Annunciazione del Signore

✠ FRANCESCO LAMBIASI
Vescovo di Rimini
Presidente della Commissione Episcopale
per il clero e la vita consacrata

Capitolo I

La vocazione all'Ordo Virginum

1. Una particolare vocazione

Lo Spirito Santo rende viva e santa la Chiesa di ogni tempo con l'abbondanza dei suoi doni e con vocazioni di speciale consacrazione, per l'edificazione del popolo cristiano e per incoraggiare l'annuncio del Vangelo ad ogni creatura.

Tra i doni dello Spirito alla santa Chiesa di Dio si deve riconoscere l'*Ordo Virginum*: «È motivo di gioia e di speranza vedere che torna oggi a fiorire l'antico Ordine delle Vergini, testimoniato nelle comunità cristiane fin dai tempi apostolici. Consacrate dal Vescovo diocesano, esse acquisiscono un particolare vincolo con la Chiesa, al cui servizio si dedicano; pur restando nel mondo, esse costituiscono una speciale immagine escatologica della Sposa celeste e della vita futura, quando finalmente la Chiesa vivrà in pienezza l'amore per Cristo Sposo»¹.

La vocazione all'*Ordo Virginum* e la forma di vita che la compie si caratterizza nel seguire più da vicino Cristo Signore, in particolare nell'impegno della verginità, quale segno della Chiesa Sposa, pronta per il suo Sposo. Tale vocazione si attua nella Chiesa diocesana, in riferimento diretto al Vescovo, vivendo nella realtà secolare².

Cercare Dio come l'unico bene assoluto e insostituibile³; aprirsi alle necessità e alle sofferenze dei fratelli⁴, senza preferenza di persone; mettersi a servizio della Chiesa con particolare disponibilità e affettuoso senso di appartenenza; perseverare con il coinvolgimento di tutte le dimensioni della persona – anima, cuore e anche il proprio corpo – nell'attesa vigile e operosa dell'unico Sposo e Signore della propria vita⁵, tutto ciò è possibile per grazia e può riempire una vita. «La castità “per il regno dei cieli” (Mt 19,12) libera in maniera speciale il cuore umano, così da accenderlo sempre più di carità verso Dio e verso tutti gli uomini»⁶.

¹ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, n. 7.

² Cfr can. 604.

³ «Ferventi nella carità, nulla antepongano al tuo amore» (*Preghiera di consacrazione delle vergini*, in PONTIFICALE ROMANO riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa Paolo VI, *Consacrazione delle Vergini*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980, n. 38, p. 77).

⁴ «La preghiera della Chiesa risuoni ... come ... viva intercessione per la salvezza del mondo» (*Consacrazione delle Vergini, Riti esplicativi*, n. 42, p. 79).

⁵ Cfr *Consacrazione delle Vergini, Omelia*, n. 29, pp. 67-69; *Riti esplicativi*, nn. 39-40, p. 78.

⁶ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto *Perfectae caritatis*, n. 12.

I più antichi libri liturgici mostrano che il rito della consacrazione delle vergini ha utilizzato linguaggi e segni della celebrazione del matrimonio. Si mette così in evidenza che, nella vita cristiana, matrimonio e verginità manifestano e attualizzano, in modo diverso e con reciproco arricchimento, l'alleanza sponsale di Dio con il suo popolo.

L'analogia dell'amore sponsale, ereditata dai profeti dell'antica alleanza e riproposta nel Nuovo Testamento per descrivere il rapporto tra Cristo e la Chiesa, indica infatti la vocazione, che è dell'intera umanità, alla comunione piena, definitiva con il Padre, per opera di Spirito Santo, compiuta dal Figlio nella sua vita, morte e risurrezione.

La consacrazione delle vergini avviene con l'atto della candidata che «emette il santo proposito»⁷ e la preghiera consacratrice del Vescovo diocesano secondo il rito liturgico approvato⁸.

2. Il ripristino dell'*Ordo Virginum*

Il 31 maggio 1970 la Sacra Congregazione per il Culto Divino, su speciale mandato di Papa Paolo VI, ha promulgato il nuovo *Ordo consecrationis virginum*, in ottemperanza al dettato conciliare⁹.

Il Codice di diritto canonico del 1983 riconosce tra le forme di vita consacrata la consacrazione nell'*Ordo Virginum* e ne presenta una concisa descrizione: «A queste forme di vita consacrata è assimilato l'Ordine delle Vergini le quali, emettendo il santo proposito di seguire Cristo più da vicino, dal Vescovo diocesano sono consacrate a Dio secondo il rito liturgico approvato e, unite in mistiche nozze a Cristo Figlio di Dio, si dedicano al servizio della Chiesa»¹⁰.

Le vergini consacrate sono condotte dallo Spirito a imitare il Signore Gesù, in particolare la sua condizione verginale; compiono il loro pellegrinaggio in questo mondo, partecipi delle gioie, delle speranze, delle sofferenze e delle angosce degli uomini del proprio tempo, incessantemente tese alla piena comunione con Cristo.

Il segno della verginità consacrata è principio di unità della loro vita, perché caratterizza la loro conformità a Cristo, stabilisce un legame d'amore definitivo ed esclusivo con il Signore Gesù, è la condizione specifica per la dedizione totale alla Chiesa.

⁷ Can. 604 § 1.

⁸ Cfr PONTIFICALE ROMANUM *ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo consecrationis virginum. Editio typica*, Typis Polyglottis Vaticanis, Civitas Vaticana 1970.

⁹ «Si sottoponga a revisione il rito della consacrazione delle vergini, che si trova nel Pontificale Romano» (CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*, n. 80).

¹⁰ Can. 604 § 1.

L'*Ordo Virginum* è costituito dalle donne che condividono la consacrazione descritta nel can. 604: perciò nella Chiesa vi è un unico *Ordo Virginum*, presente in diverse diocesi.

L'*Ordo Virginum* non ha personalità giuridica canonica¹¹.

A differenza degli Istituti religiosi le vergini consacrate non hanno come regola la vita comune, non si riconoscono nel carisma di un fondatore, ma vivono nella Chiesa diocesana la consacrazione secondo la propria *regola di vita* personale, facendo riferimento al Vescovo diocesano per determinare il loro servizio alla Chiesa.

3. Il contenuto del “proposito”

Il “santo proposito” è il vincolo sacro con cui le vergini consacrate assumono l’impegno della verginità nella sequela di Cristo. Il contenuto del proposito è indicato dalle espressioni: «seguire Cristo più da vicino... unite in mistiche nozze al Figlio di Dio»¹², a servizio della Chiesa. Sia nelle interrogazioni del Vescovo¹³, sia nella formulazione del proposito di castità perfetta per il regno dei cieli¹⁴, la vocazione delle vergini consacrate si configura come sequela di Cristo casto, povero, obbediente, a radicale e fedele imitazione della sua vita¹⁵.

La natura stessa del rito di consacrazione sottolinea la definitività dell’impegno. Le vergini consacrate praticano uno stile di vita evangelico perché, totalmente donate a Cristo, desiderano conformarsi a Lui ed essere a servizio della Chiesa.

La forma specifica di consacrazione nell'*Ordo Virginum* è caratterizzata dall’impegno a condurre una vita di fede e di radicalità evangelica, nelle condizioni ordinarie dell’esistenza.

Perciò le vergini consacrate non si distinguono per l’abito che portano, né per l’appartenenza alla comunità di un Istituto religioso, ma sono impegnate a testimoniare la loro consacrazione e a essere richiamo profetico all’assoluto dei valori del Regno, anche nella disponibilità ad assumere specifici compiti ecclesiali per l’edificazione della comunità cristiana.

Inoltre la partecipazione attiva alla vita culturale e civile deve essere considerata come espressione caratteristica della vocazione delle vergini consacrate, che contribuiscono così a rinnovare, secondo lo spirito del Vangelo, il contesto sociale in cui sono inserite.

¹¹ A norma dei cann. 113 ss.

¹² Can. 604 § 1.

¹³ Cfr *Consacrazione delle vergini, Omelia*, n. 30, p. 70.

¹⁴ Cfr *ib.*, *Rinnovazione del proposito di castità*, n. 36, p. 74.

¹⁵ Cfr *Perfectae caritatis*, n. 2.

Pertanto, secondo il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, «l'ordine delle vergini stabilisce la donna che vive nel mondo... nella preghiera, nella penitenza, nel servizio dei fratelli e nel lavoro apostolico, secondo lo stato e i rispettivi carismi offerti ad ognuna»¹⁶.

4. Figure e immagini per un itinerario spirituale

I tratti caratteristici della spiritualità delle vergini consacrate nell'Ordine delle Vergini sono determinati dalla libera e personale accoglienza del dono dello Spirito. In modo specifico e concreto, saranno: la testimonianza di vita santa; la condivisione degli stessi sentimenti di Cristo e della vita nello Spirito con le altre sorelle consacrate; l'approfondimento del Magistero proposto dai pastori, diretto a mettere in luce la bellezza e la forza attrattiva di questa speciale consacrazione.

Le immagini che la tradizione ha utilizzato per delineare la figura spirituale delle vergini consacrate trovano una loro peculiare attuazione e una fedele interpretazione nelle donne consacrate nell'*Ordo Virginum*.

Il rito di consacrazione tratteggia la fisionomia delle vergini consacrate sul modello della Chiesa sposa, vergine e madre; presenta la sua condizione di figlia della Chiesa e di sorella legata a tutti gli uomini e le donne da vincoli di fraternità; indica nella Vergine Maria il prototipo della verginità consacrata.

La figura della *sposa* rappresenta l'esperienza dell'unione intima e indissolubile con Cristo. «La donna, chiamata fin dal "principio" ad essere amata e ad amare, trova nella vocazione alla verginità anzitutto il Cristo come il Redentore che "amò sino alla fine" per mezzo del dono totale di sé, ed essa risponde a questo dono con un "dono sincero" di tutta la sua vita. Ella si dona, dunque, allo Sposo divino e questa sua donazione personale tende all'unione, che ha un carattere propriamente spirituale: mediante l'azione dello Spirito Santo diventa "un solo spirito" con Cristo Sposo (cfr *1Cor* 6,7). ... La verginità non si restringe al solo "no" all'unione coniugale, ma contiene un profondo "sì" nell'ordine sponsale»¹⁷. L'unione della Sposa con lo Sposo, mistero grande dell'amore tra Cristo e la Chiesa, è significata dalla consacrazione delle vergini, che vivono l'esperienza della comunione con il Signore con cuore fedele e indiviso, e ne attendono il pieno compimento nell'attesa della sua venuta. Le donne consacrate, nell'Ordine delle Vergini, in continuità con l'insegnamento e la prassi bimillenaria della Chiesa, sono consapevoli del valore dell'integrità fisica.

¹⁶ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 924.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *Mulieris dignitatem*, 15 agosto 1988, n. 20.

La figura della *figlia* richiama la spiritualità della gratitudine con cui le vergini consacrate sperimentano la maternità della Chiesa, che le ha generate nel battesimo e le ha chiamate a portarne l'immagine. Esse aderiscono con cuore filiale alla tenera e premurosa maternità della Chiesa, che di loro si prende diligentemente cura. Dalla Chiesa ricevono il nutrimento della parola e del corpo di Cristo, accolgono l'amore misericordioso che perdona, accettano la guida sicura per poter seguire lo Sposo con generosa fedeltà, recepiscono la carità per amare i poveri e agire sempre per il bene del popolo di Dio. Le vergini consacrate si riconoscono figlie della Chiesa nel legame particolare con la diocesi e nell'accoglienza paterna da parte del Vescovo.

La figura della *sorella* raccomanda l'impegno della condivisione con cui le vergini consacrate si pongono all'interno del contesto ecclesiale e sociale, dedicandosi alla cura per tessere relazioni umane e fraterne, impegnandosi nell'aiuto vicendevole, nella edificazione della comunione, nel servizio sincero, concreto e disinteressato. Si rendono sensibili e attente nel capire, consolare, farsi carico delle sofferenze delle donne e degli uomini che incontrano, tutti accogliendo come fratelli e sorelle. Infatti l'amore totale ed esclusivo per Cristo non le distoglie dall'amore per il prossimo: proprio perché appartengono pienamente a Lui, nutrono gli stessi sentimenti del suo cuore verso tutti.

La figura della *madre* allude alla fecondità della consacrazione che trova in Maria un'icona splendida e illuminante¹⁸. Nella Vergine Madre «è particolarmente viva la dimensione dell'accoglienza sponsale, con cui la Chiesa fa fruttificare in sé la vita divina attraverso il suo amore totale di vergine. ... Da tale amore verginale proviene una particolare fecondità, che contribuisce al nascere e al crescere della vita divina nei cuori. ... Così la Chiesa manifesta pienamente la sua maternità sia attraverso la comunicazione dell'azione divina affidata a Pietro, sia attraverso la responsabile accoglienza del dono divino, tipica di Maria»¹⁹.

In Maria, la Vergine piena di grazia, Madre di Dio e icona perfetta della Chiesa, le vergini consacrate riconoscono colei che si è resa totalmente disponibile al progetto di Dio. Contemplando il suo mistero e imitandone gli atteggiamenti del cuore, l'accolgono nel proprio cammino come sorella e madre.

5. La responsabilità del Vescovo diocesano

La sollecitudine pastorale nei confronti delle vergini consacrate e delle donne che aspirano a ricevere la consacrazione nell'*Ordo Virgi-*

¹⁸ «Siate di nome e di fatto ancelle del Signore a imitazione della Madre di Dio» (*Consacrazione delle Vergini, Omelia*, n. 29, p. 68).

¹⁹ *Vita consecrata*, n. 34.

num è parte del ministero ordinario del Vescovo diocesano. Come buon pastore della Chiesa a lui affidata, il Vescovo è chiamato a favorire il cammino di tutti i fedeli per il compimento dell'unica vocazione alla santità, operando un sapiente discernimento per riconoscere tutti i carismi e le vocazioni²⁰ e per favorirne la crescita per l'utilità di tutti nella armoniosa sinfonia della carità.

È compito del Vescovo riconoscere il carisma della verginità; ammettere coloro che ne sono ritenute degne alla consacrazione nell'*Ordo Virginum*; curarne la formazione; operare un attento discernimento e celebrare la consacrazione, presentandole alla comunità ecclesiale come segno della Chiesa Sposa di Cristo; rimanere accanto alle consacrate nel cammino di santità; e insegnare loro «il timore del Signore»²¹.

6. Il Delegato episcopale per l'*Ordo Virginum*

Il Vescovo diocesano può nominare un sacerdote come suo Delegato per l'*Ordo Virginum*, determinandone facoltà e competenze. A motivo del suo incarico, il Delegato episcopale non può svolgere il ministero di direttore spirituale. Per adempiere il compito di collaboratore del Vescovo, il Delegato si fa carico di conoscere personalmente le candidate e le consacrate e di seguirne il cammino; collabora con il Vescovo – al quale risponde direttamente, anche in presenza di un Delegato per la vita consacrata – per assumere le necessarie informazioni in vista del discernimento per l'ammissione alla consacrazione e ne verifica i requisiti; orienta l'elaborazione dei cammini formativi personali, sia previ alla consacrazione che nella formazione permanente, anche attraverso la promozione di momenti comuni tra coloro che si preparano a vivere – o appartengono già effettivamente – all'Ordine delle Vergini.

Nel dialogo con le vergini consacrate e le persone in formazione il Delegato rappresenta il Vescovo e verifica che ciascuna delle candidate e delle vergini consacrate si formi e si impegni a vivere la dimensione ecclesiale e diocesana dell'*Ordo*.

Il Delegato si farà premura di aiutare ciascuna a sviluppare i doni ricevuti e a promuovere la comunione tra tutte, favorendo l'accoglienza delle legittime diversità e incoraggiando il senso di corresponsabilità.

²⁰ Cfr can. 385.

²¹ *Consacrazione delle Vergini, Chiamata I*, n. 26, p. 66; cfr BENEDETTO XVI, *Discorso alle partecipanti al Congresso dell'Ordo Virginum sul tema "Verginità consacrata nel mondo: dono per la Chiesa e nella Chiesa"*, 15 maggio 2008, n. 4; cfr anche CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale del Vescovi Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, n. 104.

Capitolo II

Il discernimento e la formazione

7. Requisiti e ammissione delle candidate alla consacrazione

Le premesse al Rito di consacrazione attribuiscono al Vescovo la responsabilità ultima dell'ammissione nell'*Ordo Virginum*.

Prima della consacrazione, il Vescovo o il Delegato deve previamente verificare che coloro che si orientano a questa forma di vita abbiano ricevuto il battesimo e la confermazione, che non abbiano contratto matrimonio né siano vissute pubblicamente in uno stato contrario alla castità, e siano economicamente indipendenti. Si deve quindi provvedere ad acquisire i certificati di battesimo e di cresima, la dichiarazione di stato libero e il parere scritto del parroco e di altri sacerdoti in grado di testimoniare la stima della candidata presso il popolo cristiano.

Anche mediante incontri personali con l'interessata e assumendo tutte le informazioni opportune, il Vescovo ha il compito di discernere, personalmente o per mezzo del Delegato, l'autenticità della chiamata alla consacrazione e curare un'adeguata preparazione della candidata.

È indispensabile accertare che per l'età e la maturità umana e spirituale si possa ritenere che le candidate siano capaci di perseverare per tutta la vita nel santo proposito. Pur apprezzando che la consacrazione, per il suo valore di segno di sponsalità, si realizzi in età giovanile, è prudente considerare quale età minima per la consacrazione il compimento dei 30-35 anni circa.

Il Vescovo valuti con grande attenzione l'opportunità di ammettere tra le consacrate della propria diocesi persone provenienti da altre forme di speciale consacrazione. Fermo restando quanto disposto al n. 11, primo capoverso, nel caso di una candidata che abbia lasciato un Istituto di vita consacrata o una Società di vita apostolica, il Vescovo raccolga le opportune informazioni anche presso l'Istituto o la Società di provenienza, al fine di compiere un saggio discernimento. Tale valutazione dovrà essere particolarmente accurata in caso di dimissione.

Per garantire la libertà della persona nell'ambito della manifestazione della coscienza, non è consentito al Vescovo diocesano richiedere al direttore spirituale il parere sulla candidata²².

8. Discernimento e formazione

Il discernimento dell'autenticità della vocazione all'*Ordo Virginum* richiede la verifica dei criteri evangelici che motivano l'intenzione di orientarsi a questa particolare forma di vita consacrata.

²² Cfr can. 240 § 2.

La vocazione a vivere la verginità consacrata come sequela di Cristo e segno della Chiesa Sposa deve essere riconoscibile per i tratti evangelici dell'affidamento senza riserve all'amore del Padre, dell'intensità della comunione con il Signore, dell'umile carità che si fa servizio disinteressato alla Chiesa e testimonianza luminosa di fede, speranza e carità, nel contesto della vita ordinaria. Pertanto, nella logica evangelica del "segno", è indispensabile che l'itinerario di formazione per la consacrazione nell'*Ordo Virginum* sia un effettivo cammino di conversione, e cioè di purificazione della propria condotta di vita, di illuminazione della propria mentalità, di unione con il Cristo sposo, povero e servo²³.

Poiché la consacrazione nell'Ordine delle Vergini ha carattere definitivo e non prevede previ impegni temporanei, la prudenza suggerisce che essa sia preceduta da un congruo periodo di formazione iniziale e di attenta verifica circa la solidità del proposito di vivere la consacrazione, circa la fedeltà nel servizio pastorale e nella promozione umana, la capacità di relazioni mature e serene, e la generosa disponibilità a un positivo inserimento nella comunità ecclesiale e civile.

La formazione delle vergini consacrate costituisce un processo dinamico e progressivo che, scandito in tappe organicamente connesse, orienta e accompagna le candidate dal discernimento vocazionale alla consacrazione, e prosegue quindi nel cammino di formazione permanente. Si tratta di un percorso globale e unitario che coinvolge tutta la persona nelle sue varie dimensioni – affettiva, intellettuale, volitiva, spirituale – e mira a quella piena unità di vita, che è necessaria perché si possa parlare di autentica e comprovata maturità umana e spirituale. Questo cammino specifico vuole essere anche teso alla comprensione personale e approfondita del carisma proprio della vergini consacrate e all'assunzione delle responsabilità ad esso connesse.

Protagonista della formazione è lo Spirito Santo, che conduce le persone disponibili alla conformazione al Signore, all'intima persuasione della propria vocazione, alla definitività della consacrazione stessa. Lo Spirito opera nella Chiesa, che offre a tutti i fedeli i percorsi formativi adeguati. Le donne che si orientano all'*Ordo Virginum* devono concordare con il Vescovo o il suo Delegato le opportune forme di accompagnamento personale.

La direzione spirituale rimane un aiuto indispensabile per la formazione e il discernimento in vista della consacrazione definitiva e richiede un rapporto continuativo, fiducioso e docile tra ogni aspirante e una persona di profondo spirito di fede e di sapienza cristiana.

²³ Cfr più avanti, nn. 9-11.

Il tempo dei passaggi da una tappa all'altra deve tener conto della situazione specifica di ogni persona.

Le *fasi* del percorso formativo sono ordinariamente tre e comprendono il periodo propedeutico, la formazione iniziale, la formazione permanente.

9. Il periodo propedeutico

Il periodo propedeutico ha come meta il discernimento dei segni positivi che rivelano un convinto ed effettivo orientamento, da parte della donna, alla consacrazione nell'*Ordo Virginum*.

In ordine alla formazione e alla verifica della *maturità umana*, si terranno presenti questi criteri: una chiara conoscenza di se stessi e una serena, obiettiva consapevolezza dei propri talenti e dei propri limiti; la libertà da forme di dipendenza o di possessività e la corrispondente capacità di instaurare relazioni sane, serene e oblativo; un'affettività esperta nell'arte di amare con cuore indiviso, capace di integrare la sessualità nell'identità personale, matura nell'orientare la propria femminilità a vivere nello Spirito le figure di vergine sorella, sposa, madre; una provata attitudine a rielaborare sofferenze e frustrazioni come passi possibili verso una pienezza di umanità; la fedeltà alla parola data e agli impegni presi; un uso responsabile dei beni, dei mezzi di comunicazione sociale e del tempo libero. Tra gli strumenti che si possono indicare in aiuto al discernimento, vi possono essere anche forme di valutazione della personalità e di accompagnamento psicologico.

In ordine alla *vita spirituale*, si dovrà accertare e rinvigorire l'amore per Gesù, come il fuoco da tenere sempre acceso, che dà calore e luce di senso alla vita; l'appartenenza cordiale alla propria Chiesa particolare e la docilità alle indicazioni del Vescovo come criterio per le valutazioni e le iniziative; la fedeltà alla disciplina spirituale, ai tempi di preghiera, ai suoi ritmi e alle sue varie forme; l'assiduità nel cammino penitenziale, ascetico e di accompagnamento spirituale.

L'orientamento alla consacrazione nell'*Ordo Virginum* chiede che si verifichi la corrispondenza obiettiva della intuizione vocazionale dell'aspirante con il carisma della vita consacrata, nella forma tipica dell'Ordine e la disponibilità a configurare progressivamente a esso la propria vita, fino alla piena adesione; la partecipazione attiva alle proposte formative offerte dell'*Ordo*; una spiccata sensibilità ai valori della contemplazione e della comunione, in primo luogo con il Vescovo e con le sorelle dell'Ordine, con la comprovata capacità di instaurare con loro e con tutti rapporti equilibrati, nutriti di rispetto sincero, di serena amicizia, di profonda fraternità.

Questo cammino, della durata ordinaria di almeno un anno, si conclude con il discernimento vocazionale da parte del Vescovo circa la pre-

senza, nella candidata, di motivazioni autentiche e di attitudini obiettive all'Ordine delle Vergini. Al termine di questo periodo la candidata può presentare al Vescovo la domanda di ammissione al percorso di formazione specifica, secondo quanto stabilito dal percorso diocesano.

10. La formazione iniziale

L'orientamento alla consacrazione si definisce nei percorsi ordinari della vita delle comunità cristiane, si consolida nell'adesione alle proposte vocazionali diocesane, e matura in tutte le circostanze in cui la fede si pone in ascolto della voce dello Spirito.

Per quanto riguarda la formazione iniziale, essa si articola in due tempi: la formazione alla vita consacrata; la formazione specifica all'*Ordo Virginum*.

Il *primo tempo* ha l'obiettivo di formare a una vita consacrata al Signore. Negli incontri formativi vengono proposti allo studio e all'assimilazione orante i principi della vita consacrata con riferimento ai testi fondamentali: la Sacra Scrittura, la tradizione patristica, la riflessione teologica, con particolare riferimento al Concilio Vaticano II e agli interventi più recenti del Magistero ecclesiale.

È questo il tempo per approfondire la conoscenza di sé e l'integrazione della propria storia con il corredo di doni personali e di virtù umane e cristiane da coltivare.

Grande importanza assume il riferimento al direttore spirituale: gli incontri frequenti, il dialogo sincero, la docilità saggia e generosa, consentono alla persona orientata alla consacrazione di rileggere la propria storia per riconoscerne i segni della chiamata e favoriscono la possibilità di sviluppare una sintesi sapiente dei diversi apporti formativi.

In questo frattempo, l'aspirante conduce una vita nello Spirito sempre più intensa, impegnata e profonda, mentre matura un'umile capacità di discernimento del disegno di Dio e della sua chiamata. Il cammino della preghiera si struttura in una forma regolare e costante, con la partecipazione, possibilmente quotidiana, all'Eucaristia e con la celebrazione delle ore liturgiche di Lodi e Vespri.

Inoltre è opportuno che la candidata abbia, con una certa frequenza, approfonditi colloqui con il Vescovo o il Delegato; che coltivi uno stretto legame con la comunità ecclesiale, possibilmente anche attraverso un servizio pastorale; che si eserciti nella testimonianza cristiana sia nell'ambito professionale che nel contesto sociale e civile; che partecipi assiduamente agli eventi diocesani più significativi.

Si curi con speciale riguardo anche la formazione teologica della candidata, avvalendosi, di norma e dove è possibile, di un Istituto Superiore di Scienze Religiose; non sia comunque mai tralasciata un'adeguata preparazione biblica, patristica, teologica, liturgica e nell'ambito della teologia morale e spirituale.

Questo primo tempo del cammino formativo, della durata di almeno due o tre anni, quando se ne ravvisano le condizioni si conclude con la lettera di richiesta, da parte della candidata, di poter proseguire verso la meta della consacrazione nell'*Ordo Virginum*.

Il *secondo tempo* ha l'obiettivo di approfondire la comprensione vitale, da parte della candidata, degli elementi tipici della consacrazione nell'Ordine delle Vergini. I contenuti da assimilare riguardano i caratteri di questo particolare carisma e una adeguata conoscenza della propria Chiesa particolare. È doverosa la partecipazione alle proposte formative specifiche e ai momenti di fraternità e di comunicazione nella fede. In questo tempo la candidata completa i percorsi di formazione umana, spirituale e teologica; prosegue e intensifica il servizio pastorale, concordato con il Vescovo o il Delegato; matura una convinta disponibilità ai successivi percorsi di formazione permanente. In prossimità della consacrazione, si prepara a vivere la sua donazione al Signore attraverso tempi di silenzio e di preghiera, sulla traccia del rito di consacrazione, e partecipando a momenti di confronto, di approfondimento, di verifica.

Al termine di questo necessario ed efficace cammino formativo, la candidata verrà invitata ad elaborare una sintesi matura dell'itinerario percorso, formulando la propria *regola di vita*²⁴. Questo secondo tempo di formazione iniziale potrà avere la durata di uno o due anni.

11. Il discernimento conclusivo

A conclusione del percorso formativo la candidata, dopo aver ricevuto il parere positivo del direttore spirituale, presenta al Vescovo la domanda di ammissione.

Quindi il Vescovo si farà carico del discernimento definitivo, chiedendo il parere del Delegato e raccogliendo le informazioni opportune da tutti coloro che hanno accompagnato il cammino della candidata, tranne che dal direttore spirituale.

Dopo aver attentamente considerato ogni cosa, il Vescovo deciderà l'ammissione alla consacrazione della candidata e definirà i tempi, i modi e il luogo della celebrazione.

12. La celebrazione del rito di consacrazione

Il ministro ordinario della *consacrazione nell'Ordo Virginum* è il Vescovo diocesano²⁵. A lui spetta di norma la presidenza del rito, da celebrarsi preferibilmente nella Chiesa Cattedrale e nei tempi indicati nel Rito²⁶.

²⁴ Cfr più avanti, n. 14.

²⁵ Cfr can. 604.

²⁶ *Consacrazione delle Vergini, Praenotanda*, nn. 11-12. 13. 16, p. 64.

È opportuno curare forme di partecipazione adeguata della comunità alla consacrazione nell'Ordine delle Vergini: peraltro si tratta di una occasione opportuna per far conoscere e stimare questa singolare vocazione.

L'avvenuta consacrazione sarà documentata mediante iscrizione in un registro dell'*Ordo Virginum*, presso la Curia diocesana. Di essa verrà rilasciata certificazione all'interessata. Inoltre è opportuno che l'avvenuta consacrazione sia comunicata al parroco competente perché venga annotata nel registro dei battesimi.

13. La formazione permanente

La formazione permanente è una esigenza intrinseca alla vita consacrata: risponde al bisogno oggettivo di consolidare la formazione raggiunta, e al dovere delle vergini consacrate di alimentare l'amore a Cristo Signore e qualificare la dedizione al servizio della Chiesa.

Il dinamismo della fede e della stessa vita umana, il mutare delle condizioni culturali e sociali, le impellenti urgenze della nuova evangelizzazione motivano una cura per la formazione permanente, alla quale nessun battezzato, e in particolare nessuna persona consacrata, può sottrarsi. Le vergini consacrate tendono così a quella maturità personale che integra tutte le dimensioni – spirituale, umana, apostolica, culturale e professionale – vissute secondo il carisma proprio dell'*Ordo Virginum*.

Obiettivo irrinunciabile della formazione permanente è far sì che la vergine consacrata sia una credente e che lo diventi sempre di più: che si veda nella sua verità con gli occhi di Cristo e tenda alla misura alta della vita cristiana, la santità.

Rivolgendosi alle vergini, San Cipriano, Vescovo di Cartagine, le esortava così: «Custodite, o vergini, custodite ciò che siete. Vi attende una magnifica corona. Il vostro coraggio avrà la meritata ricompensa. Alla vostra castità sarà riservato un dono eccelso. Voi avete già cominciato ad essere quello che noi saremo. Voi avete già in questo mondo la gloria della risurrezione. Camminate attraverso il mondo senza contagiarsi di esso. Mantenendovi caste e vergini, siete uguali agli angeli di Dio. Conservate perciò intatta la vostra verginità, e ciò che con matura deliberazione avete abbracciato, fatelo perdurare inviolabilmente con chiara consapevolezza»²⁷.

²⁷ SAN CIPRIANO DI CARTAGINE, *Sul contegno delle vergini*, n. 22; CSEL 3, 203.

Capitolo III

La vita e la testimonianza delle vergini consacrate

14. La regola di vita personale

Le vergini consacrate abbiano cura di scrivere la propria *regola di vita* personale, concordata con il direttore spirituale ed approvata dal Vescovo diocesano²⁸.

La *regola di vita* è uno strumento particolarmente utile per determinare i percorsi personali, il senso profondo del proprio servizio ecclesiale, gli atteggiamenti da coltivare nella vita quotidiana.

Pertanto le vergini consacrate si impegnano a formulare nella *regola di vita* in modo chiaro e ordinato: le forme concrete della sequela evangelica che intendono praticare; le scelte ideali e gli impegni concreti per il proprio cammino di conversione e purificazione; la cura per le ferite profonde e la coltivazione dei talenti e dei carismi ricevuti; i ritmi della preghiera, del lavoro, del servizio ecclesiale, e le espressioni della fraternità. In sintesi, la regola sarà la carta dalla quale risultano forme, modi e tempi, con cui la vergine consacrata intende rispondere, nel personale contesto esistenziale, ai continui inviti dello Spirito a seguire l'Agnello dovunque vada²⁹.

Per assicurare concreta efficacia alla *regola di vita*, è opportuno che essa venga periodicamente ripresa, ed eventualmente aggiornata ed approvata, nel dialogo con il Vescovo e nel confronto con il direttore spirituale, in modo da valutarne la coerente attuazione. Con il passare del tempo può risultare conveniente riscrivere la *regola* per favorire una rinnovata fedeltà alla vocazione ricevuta.

Le vergini consacrate, animate dal desiderio di rispondere, con pienezza e verità, alla chiamata del Signore, determinano anche le concrete modalità di vita per loro possibili e favorevoli: vivere in solitudine, nella propria famiglia, con altre vergini consacrate, o in altre condizioni.

²⁸ «Un'essenziale "regola di vita" definisce l'impegno che ciascuna di voi assume col consenso del Vescovo, sia a livello spirituale sia esistenziale. Si tratta di cammini personali» (BENEDETTO XVI, *Discorso alle partecipanti al Congresso dell'Ordo Virginum sul tema "Verginità consacrata nel mondo: dono per la Chiesa e nella Chiesa"*, 15 maggio 2008, n. 5).

²⁹ Cfr Ap 14,4.

15. La direzione spirituale

La direzione spirituale ha una importanza particolare per le vergini consacrate: la loro condizione di vita richiede un costante discernimento, l'esercizio di una matura responsabilità di scelta, la cura per custodire il dono ricevuto in un contesto segnato da complessità e da notevoli difficoltà nel condurre una vita cristiana, all'altezza di questo nome. Il dialogo sincero, docile e adulto con una persona prudente e sperimentata che eserciti questo ministero offre a ciascuna delle vergini consacrate preziose occasioni di discernimento, di verifica, di conferma e propone strumenti qualificati per crescere nella fede, nell'armonia della persona, nella risposta al Signore che chiama alla santità.

16. La preghiera

Il primo e irrinunciabile impegno delle vergini consacrate è quello della preghiera, come viene espressamente richiesto durante il rito di consacrazione³⁰.

Le vergini praticano la preghiera in comunione con la Chiesa secondo le determinazioni esplicitate dalla *regola di vita* personale, ponendo al centro della giornata la celebrazione eucaristica, nutrendosi con l'attento ascolto della Parola di Dio, specialmente mediante la *lectio divina*, e valorizzando forme e metodi di preghiera che appartengono alla tradizione della Chiesa, compresi i pii esercizi e altre espressioni della pietà popolare.

Consegnando il libro della liturgia delle ore, il Vescovo si rivolge alla consacrata con queste parole: «La preghiera della Chiesa risuoni senza interruzione nel tuo cuore e sulle tue labbra come lode perenne al Padre e viva intercessione per la salvezza del mondo»³¹.

Con particolare affetto e devozione le vergini coltivano con la Vergine Maria, modello di ogni sequela e di ogni consacrazione, l'umile confidenza filiale, la preghiera di intercessione, la contemplazione dei misteri del suo Figlio Gesù.

La vita di preghiera delle vergini consacrate dovrà essere imposta sui ritmi dell'anno liturgico e non potranno mancare ogni anno momenti di particolare intensità come giornate di ritiro e di esercizi spirituali.

Ogni vergine appartenente all'*Ordo* terrà costantemente presente che la preghiera non è solo personale, generosa risposta alla voce dello Sposo e umile richiesta di aiuto per mantenersi fedele al santo pro-

³⁰ Cfr *Consacrazione delle Vergini, Premesse*, n. 2, p. 59.

³¹ Cfr *ib.*, *Riti esplicativi*, n. 48, p. 81.

posito e al dono ricevuto, ma è intima partecipazione alla vita del corpo mistico di Cristo, intercessione instancabile per la Chiesa e per il mondo.

17. Nel cuore della Chiesa

Le vergini consacrate vivono uno speciale rapporto di comunione con la Chiesa particolare e universale³². Vedono nella Chiesa particolare la grande famiglia di Dio che vive e opera in quel territorio; nutrono per questa loro madre sentimenti di riconoscenza per la fede ricevuta, per il discernimento e l'accoglienza del loro carisma; fanno proprie le sue fatiche, soffrono per le sue ferite, si rallegrano per le sue gioie; sono presenza affidabile nella pastorale ordinaria, nell'opera di evangelizzazione e nella cura per la comunione tra tutti i suoi membri.

Inoltre, nei confronti del Vescovo, coltivano un rapporto di cordiale affetto, di profondo rispetto, di filiale docilità. In comunione con il pastore della diocesi, che terrà nel debito conto il loro stato personale e i particolari carismi di ognuna, si pongono al servizio della Chiesa e delle sua missione.

Il legame con la diocesi di appartenenza inserisce le vergini consacrate nella Chiesa universale, in comunione con il Vescovo di Roma, e le rende intimamente partecipi dello zelo apostolico, per la diffusione del Vangelo presso tutti i popoli.

18. Impegno di comunione tra le consacrate

La comune appartenenza all'*Ordo Virginum* implica un forte vincolo di comunione tra tutte le consacrate dell'Ordine, presenti in diocesi. Esse si riconoscono reciprocamente come le sorelle più prossime, con cui condividono la medesima consacrazione e un'ardente passione per il cammino della Chiesa. Negli incontri fraterni, nello scambio di esperienze spirituali e apostoliche, nei momenti di preghiera e nelle varie iniziative volte ad approfondire l'appartenenza e la comune dedizione alla stessa Chiesa particolare, nonché nella possibilità di associarsi o di fare vita comune, le vergini trovano un aiuto prezioso per corrispondere al dono ricevuto, per svolgere il proprio servizio ecclesiale ed essere sostenute nei momenti di disagio e nelle prove della vita. Pertanto si cercherà di creare e di consolidare progressivamente, tra tutte le vergini consacrate, un autentico spirito di famiglia, una esperienza concreta di comunione, attraverso rapporti di amicizia fraterna,

³² Cfr *Vita consecrata*, n. 42.

improntati a genuina semplicità, alla stima reciproca, alla solidarietà e al rispetto delle legittime diversità.

Le consacrate nell'*Ordo Virginum* partecipano in maniera attiva e responsabile agli incontri comuni concordati con il Vescovo o con il suo Delegato. Si sentono in dovere di aderire alle iniziative promosse per la loro formazione permanente. Collaborano, per quanto possibile, alla formazione delle donne cristiane che chiedono di essere accolte tra le candidate alla consacrazione. Valorizzano e promuovono ogni iniziativa concreta che favorisca la comunione; vigilano sul rischio del ripiegamento su di sé; percorrono la via della santità, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Nella diversità degli stili di vita e delle varie sensibilità spirituali riconoscono una preziosa ricchezza dell'Ordine delle Vergini.

19. Per la vita del mondo

Le vergini consacrate vivono la consacrazione a Dio nel contesto culturale e sociale in cui operano. Cercando il regno di Dio in ogni cosa, riconoscono nel proprio lavoro una valida occasione per collaborare all'opera creatrice e redentrice di Dio; coltivano il senso della festa e del riposo; anche nelle situazioni di malattia, sofferenza, inattività riconoscono la possibilità di partecipare alla passione di Cristo; contribuiscono, secondo le loro capacità e risorse, al rinnovamento della società, offrendo il contributo della sapienza evangelica per la promozione del bene comune. Seguendo fedelmente il Magistero sociale della Chiesa, sono attente ai segni dei tempi e, nel dialogo con il Vescovo, valutano con prudenza l'opportunità di un eventuale impegno diretto nell'azione politica.

Nel modello di omelia proposto dal *Pontificale Romano* nel rito di Consacrazione delle vergini, il Vescovo esorta: «Ricordatevi che siete legate al servizio della Chiesa e dei fratelli: perciò, esercitando il vostro apostolato nella Chiesa e nel mondo, nell'ordine spirituale e materiale, la vostra luce risplenda davanti agli uomini, perché sia glorificato il Padre vostro che è nei cieli e si compia il suo disegno di riunire in Cristo tutte le cose»³³.

20. Le associazioni e le comunità di vergini consacrate

Secondo quanto prevede il Codice di diritto canonico, le vergini consacrate possono riunirsi in associazioni per osservare più fedelmen-

³³ *Consacrazione delle Vergini, Omelia*, n. 29, p. 69.

te il loro proposito e aiutarsi reciprocamente nello svolgere quel servizio alla Chiesa che è confacente al loro stato³⁴.

La costituzione di un'associazione, come pure l'adesione a un'associazione già esistente, è esclusivamente frutto di una scelta libera e volontaria delle vergini consacrate, che decidono di aderire alle sue finalità e al suo statuto. Lo *status* di vergini consacrate, e quindi l'appartenenza all'*Ordo Virginum*, è prerequisito per essere membri di tali associazioni. L'uscita dall'associazione non comporta il venir meno della consacrata alla sua appartenenza all'*Ordo*.

Dall'effettiva possibilità di costituire qualche forma di associazione, senza necessariamente costituire comunità di vita, come invece avviene per le religiose, possono derivare profondi e costanti rapporti interpersonali, iniziative concordate e sostenute con il sacrificio di tutte, aiuto per le consacrate che si trovano in difficoltà per motivi di salute o età avanzata o che versano in situazioni di povertà, provvedendo eventualmente con un fondo comune costituito da libere elargizioni.

Due o più vergini consacrate possono liberamente decidere di vivere in una stessa casa. Tale possibilità – responsabilmente scelta per l'aiuto reciproco, per una condivisione di vita a livello spirituale o anche economico – costituisce una scelta delle singole vergini consacrate e non può essere automaticamente connessa né alla consacrazione, né all'adesione a un'associazione, a meno che quest'ultima non preveda nel suo statuto la vita comune come costitutiva dell'associazione stessa.

21. Trasferimento in altra diocesi

Quando una vergine consacrata trasferisce il domicilio in un'altra diocesi, sia accompagnata dall'attestato di consacrazione e venga adeguatamente presentata da parte del Vescovo della diocesi di provenienza al Vescovo della diocesi del nuovo domicilio. Questi ne prenda atto, accolga la consacrata con paterna benevolenza, la introduca nella sua Chiesa particolare e la inserisca, se ve ne siano, tra le consacrate della diocesi, concordando con lei quanto è necessario e utile nella sua personale condizione.

22. Lavoro e mantenimento

Le vergini consacrate provvedono al proprio mantenimento con i proventi del lavoro e con i propri beni personali, curando anche gli aspetti assicurativi e previdenziali.

³⁴ Cfr can. 604 § 2.

Per quanto riguarda le vergini consacrate che svolgono attività in istituzioni ecclesiali, si abbia cura di distinguere l'impegno di volontariato da quello professionale e si provveda, per quest'ultimo, a un'adeguata remunerazione e alle cautele assicurative e previdenziali nel rispetto delle leggi civili vigenti.

23. Dimissione dall'*Ordo Virginum*

Qualora una vergine consacrata, per una causa grave valutata davanti a Dio con attento discernimento, chieda di essere dispensata dagli impegni derivanti dalla consacrazione, il Vescovo ha la facoltà di concedere la dispensa.

Il Vescovo, di fronte alla domanda scritta a lui presentata, verifichi a fondo i motivi per cui una vergine consacrata chiede la dispensa, proponga un tempo adeguato per il discernimento, prima di accedere alla richiesta.

Nel caso di procedura di dimissione dall'*Ordo Virginum* di una consacrata che viene meno in modo grave agli impegni assunti e la cui vita diviene motivo di scandalo nei fedeli, si osservino le procedure adottate dal diritto universale per gli Istituti di vita consacrata, adattandole per analogia all'*Ordo*³⁵.

24. Il gruppo di collegamento nazionale e regionale

L'esperienza vissuta in questi anni nella Chiesa in Italia ha consentito di apprezzare la costituzione di gruppi di collegamento tra le vergini consacrate dell'*Ordo Virginum*, sia a livello regionale che nazionale.

Tali forme di collegamento risultano utili e promettenti per la condivisione delle esperienze, per l'approfondimento di tematiche di interesse comune, per la promozione della conoscenza dell'*Ordo Virginum*, per la proposta di contenuti e metodi sempre più adeguati in ordine ai percorsi formativi in tutte le loro fasi, e per presentare ai Vescovi suggerimenti e indicazioni utili per qualificare la presenza dell'*Ordo Virginum* nelle Chiese in Italia.

³⁵ Cfr cann. 694-704.

CONCLUSIONE

Questa Nota pastorale viene ora affidata ai Vescovi delle Chiese in Italia, anzitutto come invito a riconoscere l'infaticabile opera dello Spirito che continua a suscitare vocazioni alla santità nel popolo di Dio. Anche la diffusione del carisma dell'*Ordo Virginum* deve essere motivo di gratitudine, di ammirazione, di lode a Dio per le sue opere meravigliose, nonché ragione di apprezzamento convinto e di cordiale incoraggiamento alle vergini consacrate che vivono questa singolare vocazione.

Infatti, in un contesto spesso segnato da scetticismo, la contemplazione dei doni con cui lo Spirito anima la Chiesa, attirando alla santità persone disponibili, alimenta la fiducia nella grazia del Signore, incoraggia la sequela sulla strada della croce in una generazione che talvolta appare esitante e intimorita di fronte agli impegni pubblici e definitivi.

Il prezioso esercizio del discernimento, che ogni Vescovo compie nella sua responsabilità di pastore del gregge a lui affidato, è richiamato, anche dalla presenza di vocazioni all'*Ordo Virginum*, a tradursi in vigile attenzione ai cammini personali, in convinta ed efficace promozione di scelte di speciale consacrazione, in incessante preghiera per invocare l'abbondanza dei doni dello Spirito di cui ha bisogno la Chiesa, in approfondita riflessione per offrire percorsi formativi adeguati, specifici, affidati a persone che si distinguono per maturità spirituale e competenza.

Le indicazioni di questa Nota pastorale possono servire al Vescovo diocesano per stabilire, secondo la sua competenza, norme più concrete per la propria diocesi, per dare un volto stabile ed organico all'*Ordo*, per far conoscere e proporre ai fedeli questa speciale forma di vita consacrata.

La presente Nota pastorale si presenta con la modestia di uno strumento che non presume di definire compiutamente tempi, forme e modi per una concreta accoglienza del carisma dell'*Ordo Virginum* nelle nostre diocesi, e tuttavia può essere utile punto di riferimento per ulteriori orientamenti e norme, da definire a livello diocesano. Le indicazioni qui proposte potranno essere arricchite e precisate in futuro con il contributo offerto dai Vescovi, con l'apporto dell'esperienza delle stesse vergini consacrate, con l'obiettivo verifica dei frutti, con la riflessione teologica, nell'apertura all'eventuale normativa della Chiesa universale.

Invitando alla preghiera, alla fiducia, alla condivisione dei doni nella mirabile sinfonia della comunione dei santi, affidiamo a Maria, vergine e madre, tutte le donne che nell'*Ordo Virginum* ne imitano la fede, la speranza e la totale dedizione per il regno di Dio.

Indice

Introduzione

CAPITOLO I : La vocazione all'*Ordo Virginum*

1. Una particolare vocazione
2. Il ripristino dell'*Ordo Virginum*
3. Il contenuto del “proposito”
4. Figure e immagini per un itinerario spirituale
5. La responsabilità del Vescovo diocesano
6. Il Delegato episcopale per l'*Ordo Virginum*

CAPITOLO II: Il discernimento e la formazione

7. Requisiti e ammissione delle candidate alla consacrazione
8. Discernimento e formazione
9. Il periodo propedeutico
10. La formazione iniziale
11. Il discernimento conclusivo
12. La celebrazione del rito di consacrazione
13. La formazione permanente

CAPITOLO III: La vita e la testimonianza delle vergini consacrate

14. La *regola di vita* personale
15. La direzione spirituale
16. La preghiera
17. Nel cuore della Chiesa
18. Impegno di comunione tra le consacrate
19. Per la vita del mondo
20. Le associazioni e le comunità di vergini consacrate
21. Trasferimento in altra diocesi
22. Lavoro e mantenimento
23. Dimissione dall'*Ordo Virginum*
24. Il gruppo di collegamento nazionale e regionale

Conclusione

Primo anniversario dell'elezione di Papa Francesco (13 marzo 2014)

Riconoscenza per un magistero ricco di parole di segni, disponibilità piena e impegno fattivo al coinvolgimento in un cammino di conversione pastorale e missionaria, sostegno affettuoso nutrito di preghiera e di comunione fraterna: sono i sentimenti con i quali la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, a nome di tutta la Chiesa che vive in Italia, si stringe attorno al Santo Padre Francesco alla vigilia del primo anniversario della sua elezione (13 marzo).

Santità,

“la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù”: è verità che, durante questo primo anno del Suo pontificato, ci ha testimoniato con parole e gesti che hanno toccato il cuore di tutti.

La riconoscenza della Chiesa che è in Italia si esprime oggi innanzitutto con la preghiera, che simbolicamente ci unisce ai Suoi esercizi spirituali: il Signore La sostenga con la forza, la tenerezza e la sapienza del suo Santo Spirito, perché possa continuare a guidare la Chiesa nel suo compito di evangelizzazione con rinnovato fervore e dinamismo.

La gioia del Vangelo, infatti, è “gioia missionaria”: sul Suo esempio, ci impegniamo a coinvolgerci sempre più nella vita quotidiana degli uomini e delle donne del nostro tempo, assumendola come orizzonte del nostro servizio. La nostra umile e piena disponibilità intende essere un segno concreto di condivisione di quell'esigente proposta di conversione pastorale e missionaria a cui Lei esorta la Chiesa intera. Il Suo richiamo al primato della misericordia di Dio ci porta a riconoscerci popolo in cammino, attenti al passo di chi fatica, pazienti con le situazioni difficili, fiduciosi nella fecondità del seme che, quando viene accolto, manifesta la sua potenza liberatrice anche nei luoghi più impensabili.

L'augurio, quindi, diventa rinnovata apertura a quella permanente riforma a cui i Padri del Concilio ci spingono per fedeltà a Gesù Cristo.

Santità, la preghiera per il Vescovo di Roma che la liturgia ci pone ogni giorno sulle labbra e nel cuore, oggi vorrebbe farLe sentire anche tutto il nostro affetto, rafforzato da quei vincoli di comunione ecclesiale che diventano lievito di fraternità vissuta.

Maria, Madre e icona della Chiesa, interceda per Lei, perché possa continuare a dire il Suo “sì” con prontezza e generosità.

Roma, 12 marzo 2014

LA PRESIDENZA
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Messaggio della Presidenza
della Conferenza Episcopale Italiana
per la 90^a Giornata
per l'Università Cattolica del Sacro Cuore
(4 maggio 2014)

“Con i giovani, protagonisti del futuro”

La celebrazione della 90^a Giornata per l'Università Cattolica del Sacro Cuore ci rende consapevoli del lungo cammino fatto fino ad oggi e nello stesso tempo ci spinge a far emergere, in modo sempre più chiaro, la sua rilevanza e il suo significato per i cattolici italiani. Il bene dei giovani, la loro educazione e il loro futuro sono le ragioni per cui P. Agostino Gemelli ha fondato l'Università Cattolica. Con il passare degli anni tali motivi non sono venuti meno, anzi trovano nuove ragioni nell'impegno della Chiesa italiana sul versante dell'emergenza educativa.

“Con i giovani, protagonisti del futuro” è il tema con cui, proseguendo nella riflessione già avviata lo scorso anno sulla base del *Rapporto Giovani* promosso dall'Istituto Toniolo, si vuole sottolineare l'impegno dell'Università Cattolica per favorire l'ingresso delle nuove generazioni nella società, nel mondo produttivo, nei luoghi dell'impegno civile. La Chiesa italiana sente la responsabilità di continuare a richiamare su di loro l'attenzione, perché qualcosa possa cambiare nelle dinamiche sociali, negli atteggiamenti diffusi, nel modo con cui il mondo adulto si pone di fronte alla condizione giovanile.

Come ci ricorda Papa Francesco: «I giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, necessità, problematiche e ferite. A noi adulti costa ascoltarli con pazienza, comprendere le loro inquietudini o le loro richieste, e imparare a parlare con loro nel linguaggio che essi comprendono» (*Evangelii gaudium*, n. 105). L'Università è un luogo decisivo per la vita dei giovani. Attraverso lo studio, la ricerca della verità, il dialogo e il confronto si plasma la loro personalità e si concretizza il progetto di vita secondo le attese più belle e profonde del loro cuore.

In un momento di profonde trasformazioni sociali, e del mondo universitario in particolare, resta fondamentale continuare ad investi-

re sulle nuove generazioni con proposte valide e qualificate nell'ambito dell'alta formazione e della ricerca. L'Università Cattolica lo fa offrendo una vasta gamma di percorsi formativi e la possibilità di sviluppare un fecondo dialogo tra fede e ragione, cristianesimo e cultura, esperienza ecclesiale e impegno sociale. Ai giovani che la scelgono viene data la possibilità di pensare il futuro, il lavoro, la famiglia, la convivenza umana alla luce di una cultura fecondata dall'incontro con Cristo e della inesauribile novità del Vangelo.

In questo compito di educazione delle nuove generazioni l'Università Cattolica non è sola: può e deve contare sulla vicinanza solidale di tutti i cattolici, sull'impegno delle famiglie e delle comunità ecclesiali, nella logica delle alleanze educative suggerite dagli Orientamenti per il decennio (Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Educare alla vita buona del Vangelo*, n. 35). La Giornata per l'Università Cattolica è l'occasione per rinsaldare di anno in anno il legame tra l'Ateneo e le comunità cristiane, nel comune servizio alla crescita delle nuove generazioni.

Se è importante il sostegno che la Chiesa può dare alla missione dell'Università Cattolica, non meno rilevante è il patrimonio culturale che l'Università può offrire alla comunità ecclesiale chiamata ad affrontare sul versante educativo, sfide nuove e sempre più complesse. Il *Rapporto Giovani*, messo a disposizione di tutti per conoscere la condizione giovanile, costituisce un importante strumento di lavoro a cui la comunità cristiana potrà far riferimento nella sua ordinaria attività formativa e pastorale con i giovani.

Con questa Giornata vogliamo ribadire l'affetto e la fiducia della Chiesa italiana verso l'Università Cattolica. Gli iniziatori, nella loro intraprendenza e lungimiranza profetica, la vollero legata al tessuto più popolare della comunità cristiana. Vollero che l'Istituto Toniolo, che la fondò, potesse agire contando su sostenitori numerosi e convinti perché l'Ateneo fosse a pieno titolo definito "dei cattolici". Fin dalle sue origini l'Università fu sorretta da un cattolicesimo popolare e militante. Poté contare sul contributo concreto delle persone comuni, di coloro che non l'avrebbero mai frequentata ma che erano convinti della necessità di investire sulla formazione culturale, umana e spirituale delle nuove generazioni. Si tratta di una sensibilità preziosa e feconda, di cui la Chiesa italiana anche oggi non può fare a meno e che occorre coltivare con pazienza e con coraggio trovando anche forme e modalità nuove, adeguate ai nostri tempi.

Guardando al Convegno Ecclesiale di metà decennio che si terrà a Firenze nel 2015 sul tema "*In Gesù Cristo il nuovo umanesimo*" sentiamo ancor più necessaria la collaborazione dell'Università Cattolica, che potrà metter a disposizione di tutta la comunità ecclesiale il suo patri-

monio di competenze e di ricerca illuminata dalla fede. Esprimiamo con convinzione il nostro incoraggiamento e il nostro sostegno all'Ateneo dei cattolici a cui non mancano certo le risorse per essere anche oggi fucina e laboratorio per la formazione di tanti giovani che, come in passato, trovano in essa punti di riferimento per la loro crescita e per il loro futuro, che è anche il nostro.

In questa ricorrenza, invitiamo tutte le comunità ecclesiali a innalzare un'intensa preghiera al Sacro Cuore di Gesù, che ha ispirato la nascita e custodito lo sviluppo dell'Università Cattolica, affinché continui a guidarne e sostenerne il cammino nel nostro tempo.

Roma, 19 marzo 2014

Solennità di San Giuseppe, Sposo della B.V. Maria

LA PRESIDENZA DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Consiglio Episcopale Permanente

Roma, 24-26 marzo 2014

Comunicato finale

Sarà Papa Francesco ad aprire l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana il prossimo maggio. L'invito del Card. Angelo Bagnasco ha incontrato la pronta disponibilità del Santo Padre, che aveva in animo la medesima intenzione. Il Presidente della CEI ha comunicato la notizia ai membri del Consiglio Episcopale Permanente – riunito a Roma da lunedì 24 a mercoledì 26 marzo – i cui lavori per molti versi sono stati orientati proprio alla preparazione dell'Assemblea.

Martedì 25 marzo il Papa, dopo aver accolto la proposta della Presidenza, condivisa in Consiglio Permanente, ha nominato Segretario Generale della CEI ad quinquennium S.E. Mons. Nunzio Galantino, Vescovo di Casano all'Jonio, confermando così l'indicazione data a fine dicembre. A questo proposito il Consiglio Permanente ha rilasciato una dichiarazione nella quale esprime riconoscenza al Papa ("la Sua scelta qualifica la Segreteria Generale con la conferma di un Vescovo del quale in questi mesi abbiamo apprezzato dedizione, passione e impegno") e "cordiale stima e accoglienza" al Segretario, nella fiducia che saprà continuare "a promuovere la fraternità e la partecipazione con disponibilità all'ascolto e dialogo costante".

Nella prolusione il Card. Bagnasco ha richiamato il messaggio del Papa per la Quaresima, soffermandosi sulla miseria materiale – che "si riversa come una tempesta" su chi è escluso dal mondo del lavoro, come su quanti sono alle prese con le conseguenze della "rottura dei rapporti coniugali" – e sulla miseria morale e spirituale, che porta a illudersi di poter bastare a se stessi.

I membri del Consiglio Permanente hanno ampiamente ripreso, approfondito e rilanciato gli appelli del Presidente della CEI a reagire all'erosione e alla corruzione dell'impianto culturale umanistico – fra tutti, "la lettura ideologica del «genere»" – a superare gli ostacoli sul fronte della famiglia e della libertà educativa, a riaffermare il primato della persona, a partire da quanti sono rimasti "feriti sulla via di Gerico" da "un individualismo scellerato".

Nel corso dei lavori il Consiglio Permanente ha approvato due Note pastorali: la prima, dedicata alla scuola cattolica, ne ribadisce la finalità educativa e il suo essere risorsa per l'intera collettività, invitando a superare pregiudizi ideologici che ne compromettono l'effettiva parità; la seconda si concentra su una particolare forma di vita consacrata – l'Ordo Virginum –, ne coglie i tratti distintivi e offre alle Chiese indicazioni per criteri comuni e prassi condivise.

I Vescovi hanno esaminato il Documento conclusivo della 47ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani e valutato positivamente gli Orientamenti per l'annuncio e la catechesi, testo che verrà discusso nell'Assemblea Generale di maggio.

Il Consiglio Permanente è stato occasione anche per fare il punto sul cammino di preparazione al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze. Ampio spazio è stato dato pure all'esame delle proposte di emendamento dello Statuto e del Regolamento della CEI, che saranno portati in discussione all'Assemblea Generale.

Nel clima di condivisione fraterna che ha caratterizzato i lavori, è stata accolta la richiesta di riconoscimento canonico di un'associazione; si è dato il nulla osta per l'avvio dell'iter per la traduzione del Messale Romano in lingua friulana; infine, sono stati presi in esame una serie di adempimenti in vista della prossima Assemblea Generale.

1. L'ideologia del «genere»

“La lettura ideologica del «genere» è una vera dittatura che vuole appiattire le diversità, omologare tutto fino a trattare l'identità di uomo e donna come pure astrazioni”.

L'analisi, contenuta nella prolusione, prende spunto dall'iniziativa di tre opuscoli – destinati rispettivamente alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e a quella di secondo grado – intitolati *Educare alla diversità a scuola* e recanti *Linee-guida per un insegnamento più accogliente e rispettoso delle differenze*. Il confronto all'interno del Consiglio Permanente ha messo in risalto la preoccupazione dei Vescovi per forzature che rischiano di colpire pesantemente la famiglia, di associare in maniera indebita religione e omofobia, di presentare come pacifico l'assunto circa l'indifferenza della diversità sessuale dei genitori per la crescita del figlio e di spingere verso il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso.

I Vescovi avvertono la necessità di investire con generosità e rinnovato impegno nella formazione, risvegliando le coscienze di genitori, educatori, associazioni, consulte di aggregazioni laicali e istituzioni

di ispirazione cristiana in merito a quella che si rivela una questione antropologica di rilevante urgenza.

2. Scuola cattolica, risorsa sociale

Una preziosa risorsa per la società, al cui servizio intende porsi come espressione della comunità ecclesiale: è l'orizzonte della scuola cattolica, che con la sua finalità educativa è al servizio del Paese, ma ancora si scontra con disattenzioni, incomprensioni e chiusure di natura ideologica. Per questo il Consiglio Permanente ha approvato una Nota pastorale – curata dalla Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università – dal titolo *La scuola cattolica, risorsa educativa della Chiesa locale per la società*.

Il testo vede la luce in un contesto gravido di preoccupazioni sul futuro stesso di molte scuole cattoliche: pesano i tagli dei finanziamenti e la mancanza di un autentico sostegno nella linea della sussidiarietà; pesano le riduzioni di personale religioso e le difficoltà a promuovere una proposta più unitaria tra le diverse realtà; soprattutto – hanno evidenziato i Vescovi – pesano pregiudizi e resistenze che riducono a enunciato puramente nominale il riconoscimento della parità scolastica.

Queste difficoltà – hanno rilevato – permangono, nonostante la funzione assicurata dalle scuole cattoliche rappresenti per l'amministrazione statale un significativo risparmio anche sul piano economico: le sovvenzioni pubbliche di cui esse sono destinatarie rimangono lontane da quelle di cui beneficiano gli altri istituti; paradossalmente, in Paesi più «laici» – quali, ad esempio, la Francia – il sostegno è significativamente maggiore.

A partire dall'esperienza concreta, il confronto tra i Vescovi ha fatto emergere i valori della scuola cattolica: l'originalità di una proposta culturale che muove da un progetto educativo, raccoglie con responsabilità le sfide del tempo presente e forma le giovani generazioni alla vita futura. Lo fa con una proposta di qualità che è a vantaggio di tutta la collettività e che si esprime nell'attenzione alla persona (significativa, al riguardo, la cura dei soggetti più deboli, come pure il fatto che le paritarie non conoscano dispersione scolastica); nella preparazione di programmi rispondenti al bisogno culturale e professionale, che agevola significativamente anche gli sbocchi occupazionali; nelle motivazioni e nelle competenze del suo personale.

Per queste ragioni il Consiglio Permanente, oltre ad approvare la Nota pastorale, rilancia con forza al Governo la richiesta di politiche coerenti, che garantiscano finanziamenti certi e in prospettiva plurienn-

nale, recuperando da subito l'intero fondo destinato alle paritarie e poi in parte reso indisponibile dal patto di stabilità.

3. Con Cristo vergine, povero e obbediente

Una particolare espressione di vita consacrata, dalle radici antiche e rifiorita con tratti inediti nella stagione post-conciliare, è costituita dall'*Ordo Virginum*, presente oggi in Italia in 113 diocesi: alle circa 500 consacrate se ne affiancano quasi altrettante in fase di discernimento e di formazione. Tra i tratti distintivi che concorrono a descrivere tale carisma vi sono la sequela di Cristo vergine, povero e obbediente, la dedizione alla Chiesa particolare e la vita nel mondo, nonché un rapporto specifico con il Vescovo, responsabile del discernimento, dell'ammissione alla consacrazione – e della sua celebrazione –, della formazione e dell'accompagnamento.

A fronte della significatività di questa vocazione, da tempo i Vescovi chiedevano orientamenti e indicazioni per elaborare criteri comuni e attivare prassi condivise. In questa prospettiva la Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata ha presentato al Consiglio Permanente – ottenendone l'approvazione – la Nota pastorale *L'Ordo Virginum nella Chiesa in Italia*. Mentre offre punti di riferimento per orientare scelte concordate nelle Chiese particolari, essa esprime un'attenzione incoraggiante nei confronti delle vergini consacrate, insieme all'aspettativa che con il tempo questa esperienza evangelica consenta di portarne a più compiuta maturità i percorsi formativi, il loro stile di presenza nella Chiesa, le forme della loro missione e i tratti della loro spiritualità.

4. Annuncio e catechesi

Il Consiglio Permanente ha ampiamente condiviso una positiva valutazione del testo *Incontriamo Gesù. Orientamenti per l'annuncio e la catechesi* – presentato dalla Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi – che verrà portato alla discussione della prossima Assemblea Generale. Sul solco del Documento Base *Il Rinnovamento della catechesi* (1970), che rimane la “magna charta”, i Vescovi hanno sottolineato il valore della catechesi per gli adulti come punto fondamentale dell'impegno pastorale delle parrocchie e l'importanza della pastorale di primo annuncio e della formazione di sacerdoti, diaconi e catechisti nell'ambito della catechesi; hanno, inoltre, evidenziato il valore del Mandato del Vescovo ai catechisti.

In sintonia con la *Evangelii gaudium*, il testo intende mostrare l'intimo e organico rapporto tra annuncio e catechesi nell'orizzonte dell'azione evangelizzatrice della Chiesa. Frutto di un'ampia e articolata consultazione, legge l'attuale contesto ecclesiale alla luce del cammino delle Chiese che sono in Italia, del magistero del Papa e delle linee pastorali espresse dall'episcopato. In particolare, dedica un intero capitolo alla catechesi per l'iniziazione cristiana di bambini e ragazzi tenendo conto anche dei nuovi itinerari espressi in numerose Diocesi italiane.

5. Da Torino a Firenze

Il tema della famiglia è tornato all'attenzione dei membri del Consiglio Permanente con la presentazione della bozza del Documento conclusivo della 47^a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Torino, 12-15 settembre 2013), dedicata a *La famiglia, speranza e futuro della Società Italiana*.

Il testo, intitolato *La famiglia fa differenza*, si articola in quattro parti: la prima richiama l'attuale contesto di crisi che in molti casi ha ridimensionato in modo drastico non solo il reddito, ma anche la libertà e la dignità di famiglie già impoverite dalla crisi demografica; la seconda parte affronta questa situazione con uno sguardo di fede e, quindi, di speranza, rilanciando il progetto di famiglia che scaturisce dal sacramento del matrimonio. In continuità con la precedente Settimana Sociale di Reggio Calabria, la terza parte del Documento focalizza alcune priorità urgenti per una ragionevole agenda della famiglia. La quarta e ultima parte è dedicata all'impegno particolare dei laici, sia quali protagonisti principali dell'esperienza familiare sia in quanto portatori di una missione propria nell'ambito politico.

I Vescovi hanno evidenziato come si tratti di contenuti preziosi pure per il cammino di preparazione al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, che si svolgerà a Firenze nel 2015 sul tema dell'umanesimo incentrato in Gesù Cristo e che avrà il suo momento più alto nell'incontro con il Santo Padre. Una comunicazione specifica, relativa a tale appuntamento, ha sottolineato l'importanza che in questa fase le diocesi, le facoltà teologiche e le aggregazioni laicali lavorino per individuare esperienze particolarmente significative circa il tema del Convegno: costituiranno la materia principale del Documento base dell'incontro, che sarà predisposto per il prossimo autunno. Nel frattempo, si sta approntando un apposito sito internet che sarà pubblicato entro Pasqua.

6. Statuto e Regolamento

Nei suoi lavori in vista dell'Assemblea Generale del prossimo maggio il Consiglio Permanente ha esaminato le proposte di emendamento dello Statuto e del Regolamento della CEI, formulate sulla base del confronto maturato nelle Conferenze Episcopali Regionali in seguito alle indicazioni del Papa.

Gli ambiti riguardano la nomina del Presidente, per la quale si prevede una consultazione dei Vescovi, riservando comunque la decisione al Santo Padre; le modalità di contribuzione alla relazione del Presidente, quale momento espressivo forte della CEI sulla vita della Chiesa e della società civile; la natura, i compiti e la composizione delle Commissioni Episcopali, nel loro riferimento all'Assemblea Generale, al Consiglio Episcopale Permanente e alla Presidenza e nei loro rapporti con la Segreteria Generale; infine, la valorizzazione delle Conferenze Episcopali Regionali.

7. Varie

Nel corso di questa sessione primaverile il Consiglio Permanente ha approvato il tema principale (*Educazione cristiana e missionarietà alla luce dell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium*) e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, che si svolgerà in Vaticano, nell'aula del Sinodo, da lunedì 19 a giovedì 22 maggio prossimi: su invito del Cardinale Presidente, sarà aperta dall'intervento del Santo Padre, che ha confidato di aver avuto in animo la medesima intenzione.

Il Consiglio Permanente ha accolto la richiesta di riconoscimento canonico dell'Associazione *Fede e Luce*, approvandone lo statuto a norma del can. 299 § 3 del Codice di Diritto Canonico. Ha quindi approvato la proposta di ripartizione dei fondi otto per mille da presentare all'Assemblea Generale e la determinazione del contributo da assegnare ai Tribunali ecclesiastici regionali per l'anno in corso; ha dato il nulla osta per l'avvio dell'*iter* per la traduzione del Messale Romano in lingua friulana. Infine, ha approvato il calendario delle attività della CEI per l'anno pastorale 2014-2015.

8. Nomine

Nel corso dei lavori, il Consiglio Permanente ha proceduto alle seguenti nomine:

- Consulente ecclesiastico nazionale della Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID): S.Em. Card. Salvatore DE GIORGI (Arcivescovo emerito di Palermo).
- Membri del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione *Migrantes*: Dott. Diego BARBATO; Don Rocco PENNACCHIO, Economo della CEI; Rag. Fabio PORFIRI.
- Consulente ecclesiastico nazionale dell'Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione (AIART): Don Ivan MAFFEIS, Vice Direttore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI.

Calendario delle attività degli organi collegiali della CEI per l'anno pastorale 2014-2015

ANNO 2014

18 giugno:	<i>Presidenza</i>
22 settembre:	<i>Presidenza</i>
22-24 settembre:	CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
10 novembre:	<i>Presidenza</i>
10-13 novembre (<i>Assisi</i>):	ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

ANNO 2015

26 gennaio:	<i>Presidenza</i>
26-28 gennaio:	CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
23 marzo:	<i>Presidenza</i>
23-25 marzo:	CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
18 maggio:	<i>Presidenza</i>
18-21 maggio:	ASSEMBLEA GENERALE
17 giugno:	<i>Presidenza</i>
21 settembre:	<i>Presidenza</i>
21-23 settembre:	CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
9-13 novembre (<i>Firenze</i>):	5° CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE

Nomina di S.E. Mons. Nunzio Galantino a Segretario Generale della CEI

Mercoledì 26 marzo 2014, durante i lavori della sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente, al cospetto del personale in servizio presso la Segreteria Generale, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Angelo Bagnasco, ha comunicato che in data 25 marzo 2014 il Santo Padre, accogliendo la proposta della Presidenza condivisa con il Consiglio Episcopale Permanente, ai sensi dell'art. 30 § 1 dello statuto della CEI, ha nominato *ad quinquennium*

S.E. Mons. NUNZIO GALANTINO,
Vescovo di Cassano all'Jonio,
SEGRETARIO GENERALE DELLA CEI.

Il Cardinale Presidente ha dato lettura del seguente comunicato del Consiglio Episcopale Permanente.

La nomina a Segretario Generale di S.E. Mons. Nunzio Galantino ci raggiunge mentre siamo riuniti come Consiglio Permanente nella sessione di primavera. I nostri lavori sono orientati alla preparazione dell'Assemblea Generale del prossimo maggio, a partire dall'esame delle proposte di emendamento dello Statuto e del Regolamento della CEI, formulate sulla base del confronto maturato nelle Conferenze Episcopali Regionali in seguito alle indicazioni del Papa.

Al Santo Padre – al quale rinnoviamo l'adesione convinta a vivere la grazia e la missione della comunione ecclesiale – va la nostra riconoscenza: la sua scelta qualifica la Segreteria Generale con la conferma di un Vescovo del quale in questi mesi abbiamo apprezzato dedizione, passione e impegno. Come ci ricordava Papa Francesco, non siamo espressione di una struttura o di una necessità organizzativa: intendiamo, piuttosto, esprimere una fraterna sollecitudine che incrementi il bene comune delle nostre Chiese, partecipi della stessa fede e della comune missione.

Con il suo prezioso servizio, Mons. Galantino contribuirà a rendere sempre più sensibile la Segreteria Generale – e quindi gli Uffici della CEI – alle vere necessità che interpellano le Chiese che sono in Italia per riuscire ad affrontarle con orientamenti pastorali condivisi.

Mentre gli esprimiamo la nostra cordiale stima e accoglienza, siamo certi che continuerà a promuovere la fraternità e la partecipazione, con disponibilità all'ascolto e dialogo costante. Infine, guardiamo alla Santa Vergine che, all'annuncio di Dio, dona la pronta obbedienza della fede, premessa di gioia e di fecondità: "Ecco, sono la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola" (Lc 1,38).

Roma, 26 marzo 2014

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

Il personale degli Uffici e dei Servizi della Segreteria Generale – sacerdoti, religiose e laici – si associa con gioia alle parole di felicitazione e di augurio del Cardinale Presidente e del Consiglio Episcopale Permanente per la nomina di S.E. Mons. Nunzio Galantino, con la quale il Santo Padre ha confermato l'indicazione già data a fine dicembre.

Nomine

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 24-26 marzo 2014, ha provveduto alle seguenti nomine:

Fondazione *Migrantes*

– Dott. Diego BARBATO, Don Rocco PENNACCHIO, Economo della CEI,
Rag. Fabio PORFIRI: *Membri del Collegio dei revisori dei conti.*

Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Televisione (AIART)

– Don Ivan MAFFEIS, Vice Direttore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI: *Consulente ecclesiastico nazionale.*

Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID)

– S.Em. Card. Salvatore DE GIORGI, Arcivescovo emerito di Palermo:
Consulente ecclesiastico nazionale.

Direttore responsabile: Francesco Ceriotti

Redattore: Bassiano Uggé

Sede redazionale: Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

Stampa: Mediagraf SpA - Noventa Padovana (PD) - Marzo 2014

Anno XVIII • n. 2 • Marzo 2014

Reg. Trib. civile di Roma n. 176 del 21.3.1997
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abb. Post.
DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 2, DCB - Padova
Taxe perçue - Tassa pagata